



Comune di Fossalta di Portogruaro

Città Metropolitana di Venezia

Piazza Risorgimento 9 – 30025 Fossalta di Portogruaro (VE)

Tel. 0421/249511 fax 0421/249579 www.comune.fossaltadiportogruaro.ve.it



AVVISO PER ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

CONCESSIONE BIENNALE DEL SERVIZIO DI RIMOZIONE, TRAINO ED EVENTUALE CUSTODIA DEI VEICOLI RIMOSI IN APPLICAZIONE DELL'ART. 159, COMMA 1, E DELL'ART. 215 DEL VIGENTE CODICE DELLA STRADA, DEL RELATIVO REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE ESECUZIONE E PER ALTRI INTERVENTI CHE ATTENGONO AI COMPITI D'ISTITUTO, CON OSSERVANZA DEL DECRETO N. 401 ADOTTATO DAL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE IL 4 SETTEMBRE 1998.

SCADENZA 16.05.2021 ore 12.00

CIG: ZC43149666

Con il presente avviso il Comune di Fossalta di Portogruaro intende effettuare un'indagine di mercato, ai sensi dell'art.36, comma 2 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 Codice dei contratti pubblici, diretta all'individuazione di operatori economici da invitare alla procedura per l'affidamento in concessione dei servizi di rimozione, traino ed eventuale custodia dei veicoli rimossi in applicazione dell'art. 159, comma 1, e dell'art. 215 del vigente codice della strada, del relativo regolamento di attuazione esecuzione e per altri interventi che attengono ai compiti d'istituto, con osservanza del decreto n. 401 adottato dal ministro dei trasporti e della navigazione il 4 settembre 1998.

Nel rispetto dei principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, pubblicità, nonché di quanto previsto dalle linee guida ANAC n. 4, pubblicate in G.U. n. 274 del 23 novembre 2016 e ss.mm.ii., al fine di individuare gli operatori economici da invitare alla suddetta procedura negoziata, viene promosso la presente indagine di mercato;

Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni d'interesse per favorire la partecipazione e la consultazione di operatori economici, in modo non vincolante per l'Ente, con l'unico scopo di comunicare agli stessi, la disponibilità ad essere invitati a presentare offerta.

Il presente avviso ha lo scopo esclusivamente esplorativo, senza l'instaurazione di posizioni giuridiche od obblighi negoziali nei confronti del Comune di Fossalta di Portogruaro, che si riserva la possibilità di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, il procedimento avviato, e di non dar seguito all'indizione della successiva gara informale per l'affidamento dei servizi di cui trattasi, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa, nonché di procedere con l'invito della lettera di invito alla presentazione dell'offerta anche in presenza di un'unica manifestazione di interesse valida.

SI PRECISA QUANTO SEGUE

1. Stazione appaltante

L'indagine di mercato è promossa dal Comune di Fossalta di Portogruaro (VE), Piazza della Risorgimento 9, 30025 - Fossalta di Portogruaro (VE) - P.IVA 01463560274 C.F. 83003590276, Tel. 0421.249501

E-mail: protocollo@comune.fossaltadiportogruaro.ve.it;

PEC: protocol.comune.fossaltadiportogruaro.ve@pecveneto.it

Sito internet: www.comune.fossaltadiportogruaro.ve.it

2. Oggetto della concessione

Oggetto dell'affidamento è la concessione del servizio di rimozione forzata, trasporto, deposito e custodia dei veicoli, in tutti i casi previsti e disciplinati dal Codice della Strada, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, e del relativo regolamento di esecuzione e di attuazione, D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, compresa la rimozione del veicolo in sosta che per il loro stato o per altro fondato motivo, si possa ritenere che siano i stato di abbandono, ovvero provento di furto, nonché l'eventuale servizio di apposizione/rimozione blocchi ai sensi dell'art. 159, comma 3 del Codice della Strada, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (in alternativa alla sanzione accessoria della rimozione del veicolo, in modo da impedirne la circolazione), su espressa disposizione del personale del Corpo di Polizia Locale.

Per una compiuta descrizione del servizio si rinvia all'allegato Capitolato d'oneri Speciale approvato con determinazione dirigenziale n. 246 del 23 aprile 2021

L'appalto è unico e non suddivisibile in lotti.

Il concessionario per lo svolgimento del servizio in oggetto applicherà ai proprietari e/o soggetti aventi la disponibilità dei veicoli rimossi o da rimuovere, il prezzo più basso, costituito dal ribasso percentuale unico rispetto al tariffario per gli interventi di rimozione veicoli di cui al Decreto Ministeriale del 04/09/1998 n. 401 e alla delibera di Giunta Comunale n. 46 del 18 marzo 2021.

3. Ambito territoriale

La concessione ha come oggetto i servizi sopra elencati, svolti nel territorio del Comune di Fossalta di Portogruaro (VE), su ogni tipo di area pubblica o aperta al pubblico, anche non destinata alla circolazione, ovvero anche privata, nei casi in cui tale attività sia richiesta espressamente dalla Polizia Locale.

4. Durata della concessione

La concessione, decorrente dal giorno della stipula del contratto per il formale affidamento del servizio, avrà durata di anni 2 (due).

L'amministrazione Comunale, avvalendosi della facoltà prevista dall'art. 354 del D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495 "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada", si riserva di procedere al rinnovo dell'affidamento mediante comunicazione scritta da inoltrare entro 60 giorni dal termine di scadenza, per un periodo massimo pari alla durata della stessa;

Se allo scadere della concessione, la stazione appaltante non avesse ancora provveduto ad una nuova aggiudicazione, il concessionario sarà obbligato a continuare ad eseguire le prestazioni per un periodo non superiore a quattro mesi, alle stesse condizioni contrattuali e operative, vigenti alla data di scadenza;

La stazione appaltante si riserva la facoltà di chiedere l'esecuzione del servizio prima della conclusione del procedimento formale di stipula della concessione, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 32 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

5. Importo della concessione

L'affidamento non comporterà nessun onere economico a carico del Comune di Fossalta di Portogruaro, consistendo la remunerazione del concessionario nell'introito delle tariffe applicate secondo quanto indicato nell'allegato Capitolato d'oneri Speciale approvato con determinazione dirigenziale n. 246 del 23 aprile 2021. Il valore stimato della concessione, calcolato sulla base dei veicoli rimossi nel biennio, per il concessionario è di € 2.600,00 IVA inclusa, corrispondente a € 2.131,15 IVA esclusa. Nel caso di rinnovo di cui al precedente art. 2, il valore complessivo della concessione per i 4 anni (2+2 di rinnovo) ammonta a € 5.200,00 IVA inclusa.

Data la natura del servizio in oggetto e le modalità di svolgimento del contratto, non sono previsti particolari rischi ai fini della sicurezza, rispetto a quelli specifici dell'attività propria dell'operatore economico, dunque non è necessaria l'elaborazione del documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (D.U.V.R.I.). Pertanto il relativo costo specifico per la sicurezza è pari a zero.

6. Termine e modalità di presentazione della manifestazione d'interesse

La manifestazione d'interesse, redatta sul modulo predisposto allegato al presente avviso dovrà essere redatta in lingua italiana, debitamente compilata e sottoscritta dal legale rappresentante o soggetto munito di procura.

La suddetta manifestazione d'interesse dovrà pervenire al Comune di Fossalta di Portogruaro (VE), unitamente a fotocopia del documento di identità del dichiarante, entro e non oltre le ore **12,00 del giorno 16.05.2021** con una delle seguenti modalità:

- tramite posta certificata al seguente indirizzo: protocol.comune.fossaltadiportogruaro.ve@pecveneto.it;
- a mano presso l'Ufficio Protocollo sito in Piazza Risorgimento 9, 30025 Fossalta di Portogruaro (VE).

È necessario riportare sul plico o indicare nell'oggetto della PEC la seguente dicitura:

*"Manifestazione di interesse per l'affidamento in concessione del servizio di rimozione, traino ed eventuale custodia dei veicoli rimossi CIG n.: **ZC43149666**".*

Non saranno ammesse:

- quelle pervenute oltre il limite temporale sopra citato;
- quelle non sottoscritte o non corredate da copia fotostatica di documento di identità in corso di validità.
- È ammessa anche la sottoscrizione digitale in caso di invio a mezzo PEC. In tal caso non sarà necessario allegare alcun documento d'identità.

All'istanza di candidatura non dovrà essere allegata alcuna offerta economica

7. Modalità di selezione e aggiudicazione del concessionario, requisiti di ordine generale, di idoneità professionale e qualificazione

La Stazione appaltante redigerà l'elenco degli operatori economici che hanno presentato manifestazione di interesse, secondo l'ordine di arrivo attestato dall'ufficio protocollo.

La manifestazione di interesse non produce alcun diritto del soggetto interessato all'espletamento della procedura da parte del Comune, né all'affidamento. Il presente avviso, e la successiva ricezione delle manifestazioni di interesse, non vincolano in alcun modo il Comune di Fossalta di Portogruaro (VE).

L'Amministrazione Comunale provvederà ad inviare la lettera d'invito a partecipare alla procedura negoziata a coloro che abbiano manifestato interesse ad essere invitati purché in possesso dei requisiti di ordine generale e di idoneità professionale di seguito specificati:

- possedere i requisiti di ordine di cui all'art. 80 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i;
- siano in possesso degli ulteriori seguenti requisiti previsti dall'art. 354 del D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495 "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada":

- a. cittadinanza italiana o di altro Stato membro della CEE;
- b. età non inferiore ad anni 21;
- c. non essere sottoposti a misure amministrative di sicurezza personale o a misure di prevenzione;
- d. non aver riportato condanne penali o avere procedimenti penali in corso, per reati non colposi, che siano sanzionati con la pena della reclusione non inferiore a due anni;
- e. non aver riportato condanne e non essere sottoposti a procedimenti penali per reati commessi nell'esercizio di attività di autoriparazione;
- f. non essere stati interdetti o inabilitati o avere in corso un procedimento per interdizione o inabilitazione;
- g. essere forniti di polizza assicurativa contro la responsabilità civile verso terzi prevista dall'articolo 2043 del Codice Civile.

Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165;

I suddetti requisiti, ulteriori rispetto a quelli previsti dall'art. 80 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, devono essere posseduti dai legali rappresentanti dell'operatore economico;

Gli ulteriori requisiti, richiesti dall'art. 354 del D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495 "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada" riferiti alla polizza assicurativa contro la responsabilità civile verso terzi prevista dall'art. 2043 del Codice civile e alla disponibilità di almeno due dei veicoli con le caratteristiche tecniche definite all'art. 12 del medesimo regolamento, costituiscono condizioni di esecuzione già previste nel capitolato relativo alla concessione;

Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. black list di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono, pena l'esclusione dalla gara, essere in possesso dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del decreto legge 3 maggio 2010, n. 78, convertito in legge 30 luglio 2010, n. 122) oppure della domanda di autorizzazione presentata ai sensi dell'art. 1 comma 3 del DM 14 dicembre 2010.

La procedura negoziata per l'affidamento in concessione del servizio di rimozione, traino ed eventuale custodia dei veicoli rimossi in applicazione dell'art. 159, comma 1, e dell'art. 215 del vigente codice della strada, del relativo regolamento di attuazione esecuzione e per altri interventi che attengono ai compiti d'istituto, con osservanza del decreto n. 401 adottato dal ministro dei trasporti e della navigazione il 4 settembre 1998, così come meglio specificato nell'allegato Capitolato d'onori Speciale approvato con determinazione dirigenziale n. 51PL del 14/04/2021 verrà aggiudicata con il criterio del **prezzo più basso**, costituito dal **ribasso percentuale unico** rispetto al tariffario per gli interventi di rimozione veicoli di cui al Decreto Ministeriale del 04/09/1998 n. 401 e alla delibera di Giunta Comunale n. 30 del 02 marzo 2021

8. Modalità di verifica dei requisiti di partecipazione

Controlli sulla documentazione presentata. I controlli saranno svolti il giorno 18.05.2021, dalle ore 9.00, presso gli uffici del Comando di Polizia Locale del Comune di Fossalta di Portogruaro (VE), siti in Piazza Risorgimento, n. 8 Fossalta di Portogruaro.

9. Modalità di esecuzione del servizio

Per una compiuta descrizione del servizio si rinvia all'allegato Capitolato d'oneri Speciale approvato con determinazione dirigenziale n. 51PL del 14/04/2021.

10. Pubblicità

Il presente avviso è pubblicato nel sito istituzionale del Comune di Fossalta di Portogruaro.

11. Trattamento dei dati personali

Ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE n. 679/2016 (Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali) e per quanto previsto dalla disciplina in materia si comunica che i dati forniti a questa amministrazione saranno trattati ed utilizzati esclusivamente per il procedimento in argomento.

12. Altre informazioni

Il presente avviso viene pubblicato all'Albo pretorio on-line del Comune di Fossalta di Portogruaro, sul sito internet www.comune.fossaltadiportogruaro.ve.it nell'apposita sezione "*Bandi di gara e contratti – avvisi, bandi ed inviti*".

Ai sensi dell'art. 31 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Codice dei contratti pubblici" e dell'art. 6 della legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" il responsabile del procedimento è il Dirigente dott. William Cremasco;

Per ulteriori informazioni rivolgersi al Comando di Polizia Locale contattando il numero di tel. 0421-249518, ovvero a mezzo mail:

Comandante Dirigente dott. William Cremasco

(email: comandante@comunesanmichele.it)

Responsabile del Distaccamento Istruttore Ivano Stefanuto

(email: polizialocale2@comune.fossaltadiportogruaro.ve.it).

Il Responsabile

Dott. Paolo Orso

*Documento firmato digitalmente
ai sensi del d.lgs. 07 marzo 2005, n. 82
Codice dell'Amministrazione Digitale*

**MODELLO DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DICHAZIONI INTEGRATIVE
DA RENDERE DAL CONCORRENTE A CORREDO DELL'OFFERTA
(ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R n. 445/2000)**

OGGETTO: PROCEDURA APERTA - CONCESSIONE BIENNALE DEL SERVIZIO DI RIMOZIONE, TRAINO ED EVENTUALE CUSTODIA DEI VEICOLI RIMOSI IN APPLICAZIONE DELL'ART. 159, COMMA 1, E DELL'ART. 215 DEL VIGENTE CODICE DELLA STRADA, DEL RELATIVO REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE ESECUZIONE E PER ALTRI INTERVENTI CHE ATTENGONO AI COMPITI D'ISTITUTO, CON OSSERVANZA DEL DECRETO N. 401 ADOTTATO DAL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE IL 4 SETTEMBRE 1998 - COMUNE FOSSALTA DI PORTOGRUARO. CIG: ZC43149666

Il sottoscritto _____ nato a _____ il _____, nella sua qualità di _____ - (eventuale) come risulta dalla procura generale/speciale n. rep. _____ del _____ (che si allega in copia conforme all'originale) - autorizzato a rappresentare legalmente l'impresa/società/consorzio:

**MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE
E CHIEDE**

**CHE L'IMPRESA/SOCIETÀ/CONSORZIO CHE RAPPRESENTA SIA INVITATA/O A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA IN OGGETTO
come:**

- ☐ Impresa individuale/società ai sensi dell'art. 45 comma 2 let. a) del D.Lgs 50/2016;
ovvero
☐ consorzio tra imprese artigiane/società cooperative ai sensi dell'art. 45 comma 2 let. b) del D.Lgs 50/2016;
ovvero
☐ consorzio stabile ai sensi dell'art. 45 comma 2 let. c) del D.Lgs 50/2016;
ovvero
☐ Capogruppo del seguente Raggruppamento Temporaneo d'Imprese/Consorzio ordinario/aggregazione tra imprese aderenti a contratto di rete/G.E.I.E. - *indicare le Imprese che formano il Raggruppamento o il Consorzio o l'Aggregazione o il G.E.I.E. di cui all'art. 45, comma 2, lettere d,) e), f) e g) del D.Lgs. 50/2016:*

ovvero

☐ Mandante del seguente Raggruppamento Temporaneo d'Imprese/Consorzio ordinario/ aggregazione tra imprese aderenti a contratto di rete/G.E.I.E. << indicare le Imprese che formano il Raggruppamento o il Consorzio o l'Aggregazione o il G.E.I.E. di cui all'art. 45, comma 2, lettere d) e), f) e g) del D.Lgs. 50/2016 >>:

A TAL FINE, AI SENSI DEGLI ART. 46 E 47 DEL DPR 445/2000, CONSAPEVOLE DELLA RESPONSABILITÀ PENALE CUI PUÒ ANDARE INCONTRO NEL CASO DI AFFERMAZIONI MENDACI E DELLE RELATIVE SANZIONI PENALI DI CUI ALL'ART. 76 DEL DPR 445/2000

DICHIARA

1 - DATI GENERALI

- che rappresenta il seguente soggetto:

1.1 - DENOMINAZIONE / RAGIONE SOCIALE _____

1.2 - FORMA GIURIDICA _____

1.3 - SEDE LEGALE _____ CAP _____

Via/Piazza _____ n. _____

1.4 - SEDE OPERATIVA _____

1.5 - NUMERO DI TELEFONO _____ NUMERO DI FAX _____

1.6 - INDIRIZZO E MAIL _____ INDIRIZZO PEC _____

1.7 - CODICE FISCALE _____ PARTITA I.V.A. _____

1.8. - N. ISCRIZIONE REGISTRO IMPRESE _____ PRESSO LA C.C.I.A.A. DI _____

1.9 - CODICE ATTIVITÀ _____

ed inoltre

1.10 che il titolare (*se impresa individuale*), i soci (*se società in nome collettivo*), i soci accomandatari (*se società in accomandita semplice*), i membri del consiglio di amministrazione cui è conferita la legale rappresentanza, i soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, il socio di maggioranza, trattandosi di società con meno di quattro soci (*se altro tipo di società*) e i direttori tecnici dell'impresa/società/consorzio sono: (indicare anche i soggetti cessati dalle succitate cariche nell'anno antecedente la sottoscrizione della presente dichiarazione)

Qualifica o carica sociale	Data Nascita	Luogo	NOME	COGNOME

2- REQUISITI DI ORDINE GENERALE

- 2.1 che l'impresa/società/consorzio che rappresenta ed i soggetti di cui al punto 1.10 non si trovano in alcuna delle situazioni di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento degli appalti pubblici indicate all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016, come meglio esplicitato nelle dichiarazioni che seguono;

2.2 **barrare il punto che interessa**

☐ che l'impresa/società/consorzio non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse (art. 80 c. 4 del D.lgs 50/2016) e precisa che l'Agenzia delle Entrate di riferimento ha sede in _____ Via _____ Telefono: _____ Fax: _____;

☐ che l'impresa/società/consorzio ha commesso le seguenti violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse (art. 80 c. 4 del D.lgs 50/2016),

e precisa che l'Agenzia delle Entrate di riferimento ha sede in _____
Via _____ Telefono: _____ Fax: _____;

- 2.3 che l'impresa/società/consorzio non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali (art. 80 c. 4 del d.lgs 50/2016) ed è regolarmente iscritta/o agli enti previdenziali ed ha le seguenti posizioni:

I.N.P.S. di _____	Matricola n. _____	Fax _____
I.N.A.I.L. di _____	Matricola n. _____	Fax _____
Cassa Edile di _____	Matricola n. _____	Fax _____

- 2.4 che l'impresa/società/consorzio non ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del d.lgs 50/2016 (art. 80 c. 5 let. a) del d.lgs 50/2016);

- 2.5 che l'impresa/società/consorzio non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo senza continuità aziendale e non ha in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni (art. 80 c. 5 let. b) del d.lgs 50/2016);

- 2.6 che l'impresa/società/consorzio non si è resa/o colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità (art. 80 c. 5 let. c) del d.lgs 50/2016);

- 2.7 che l'impresa/società/consorzio non si trova, con riferimento all'affidamento in oggetto, in una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2 del d.lgs 50/2016 (art. 80 c. 5 let. d) del d.lgs 50/2016);

- 2.8 che l'impresa/società/consorzio non è stata/o coinvolta nella preparazione della procedura per l'affidamento in oggetto ai sensi dell'articolo 67 del d.lgs 50/2016 al punto da provocare una distorsione della concorrenza (art. 80 c. 5 let. e) del d.lgs 50/2016);

- 2.9 che l'impresa/società/consorzio non è stata/o assoggettata/o alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 nè ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (art. 80 c. 5 let. f) del d.lgs 50/2016);

- 2.10 che l'impresa/società/consorzio non è iscritto/a nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio

dell'attestazione di qualificazione (art. 80 c. 5 let. g) del d.lgs 50/2016);

2.11 che non è stato violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'art. 17 della L. 19 marzo 1990, n. 55 (art. 80 c. 5 let. h) del D.lgs 50/2016);

2.12 **barrare il punto che interessa e compilare** (art. 80 c. 5 let. i) del d.lgs 50/2016)

☐ che l'impresa/società/consorzio è tenuta/o, in relazione alla L. 68/1999, all'applicazione delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ed è in regola con le norme stesse, nonché ha ottemperato agli obblighi prescritti dalle stesse norme;

☐ che l'impresa/società/consorzio non è assoggettata/o alle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili in quanto ha un numero di dipendenti inferiore a 15;

☐ che l'impresa/società/consorzio non è tenuta/o all'applicazione delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili perché, pur avendo un numero di dipendenti compreso fra 15 e 35, non ha effettuato nuove assunzioni dal 18.1.2000;

Riferimenti ai fini della verifica della presente dichiarazione: Ufficio _____
di _____ Via _____ Tel _____
Fax _____

2.13 che non sussistono nei confronti dell'impresa/società/consorzio le cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto (art. 80 c. 2 del D.lgs 50/2016).

3 – REQUISITI DI IDONEITA' PROFESSIONALE E QUALIFICAZIONE

3.1 che l'impresa/società/consorzio è iscritta/o nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di _____ per la seguente attività _____ ed attesta i seguenti dati:

- numero di iscrizione _____
- data di iscrizione _____
- durata della Ditta e data fine attività _____
- forma giuridica _____

3.2 **Per gli Appartenenti agli altri Stati della U.E.:**

☐ che l'impresa/società/consorzio è iscritta/o nel seguente Registro del proprio Stato di residenza _____

3.3 di avere la disponibilità, nell'ambito del territorio comunale, di un'area coperta o scoperta o di un locale chiuso per l'attività di deposito non inferiore a mq. 500 debitamente autorizzata, conforme alle normative vigenti in materia (recintata, con guardiania notturna e diurna) e raggiungibile coi servizi di trasporto pubblico locale;

OVVERO

3.4 di impegnarsi ad avere in caso di aggiudicazione la disponibilità, nell'ambito del territorio comunale, di un'area coperta o scoperta o di un locale chiuso per l'attività di deposito non inferiore a mq. 500

debitamente autorizzata, conforme alle normative vigenti in materia (recintata, con guardiania notturna e diurna) e raggiungibile coi servizi di trasporto pubblico locale;

Luogo _____ e data _____

Timbro dell'impresa

FIRMA

Il legale rappresentante

AVVERTENZE PER LA COMPILAZIONE:

Il presente modulo domanda/dichiarazioni deve essere prodotto e sottoscritto, **a pena di esclusione** dal titolare/legale rappresentante dell'impresa.

Nel caso di RTI le dichiarazioni devono essere prodotte e sottoscritte da ciascun legale rappresentante di tutte le società che intendono associarsi.

Nel caso di aggregazione tra le imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art.45 c. 2 lett. f) d.lgs. n. 50/2016, indipendentemente dal grado di strutturazione proprio della rete, lo schema di autocertificazione dovrà essere redatto e sottoscritto, a pena di esclusione, da parte di tutte le imprese retiste e quindi sia da parte della impresa retista mandataria sia da parte delle imprese retiste mandanti che partecipano alla gara; inoltre la sola mandataria/capogruppo, o l'impresa individuata come tale, dovrà compilare l'apposita Sezione, riservata alle aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete, in calce al presente schema di autocertificazione.

Se lo spazio non è sufficiente per l'inserimento dei dati, l'impresa dovrà inserire fogli aggiuntivi

Nel caso di avvalimento le dichiarazioni devono essere prodotte anche dall'impresa ausiliaria.

Qualora l'istanza sia firmata da procuratore speciale è necessario indicare all'interno dell'istanza stessa, gli estremi completi della procura che conferisce i necessari poteri.

I dati forniti con il presente modello saranno utilizzati esclusivamente per l'espletamento delle pratiche attinenti alla gara e saranno trattati conformemente a quanto previsto dalla disciplina in materia di trattamento dei dati

BARRARE LE CASELLE DELLE VOCI CHE INTERESSANO

Verifica effettuata in data 14/04/2021 07:19:04 UTC

File verificato: C:\Users\pl02\Desktop\AVVISO PER ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE.pdf.p7m

Esito verifica: **Verifica completata con successo**

Dati di dettaglio della verifica effettuata

Firmatario 1 : ORSO PAOLO
Firma verificata: OK (Verifica effettuata alla data: 14/04/2021 07:19:04 UTC)
Verifica di validità Effettuata con metodo OCSP. Timestamp della risposta del servizio 14/04/2021
online: 07:00:32 UTC

Dati del certificato del firmatario ORSO PAOLO :

Nome, Cognome: ORSO PAOLO
Numero identificativo: 19487762
Data di scadenza: 24/01/2024 23:59:59 UTC
Autorità di certificazione: ArubaPEC S.p.A. NG CA 3 , ArubaPEC S.p.A. ,
Certification AuthorityC ,
IT ,
Documentazione del certificato (CPS): <https://ca.arubapec.it/cps.html>
Identificativo del CPS: OID 1.3.6.1.4.1.29741.1.1.1

Fine rapporto di verifica



Comune di Fossalta di Portogruaro

Città Metropolitana di Venezia

Piazza Risorgimento 9 – 30025 Fossalta di Portogruaro (VE)

Tel. 0421/249511 fax 0421/249579 www.comune.fossaltadiportogruaro.ve.it



CAPITOLATO D'ONERI SPECIALE PER LA CONCESSIONE BIENNALE DEL SERVIZIO DI RIMOZIONE, TRAINO ED EVENTUALE CUSTODIA DEI VEICOLI RIMOSI IN APPLICAZIONE DELL'ART. 159, COMMA 1, E DELL'ART. 215 DEL VIGENTE CODICE DELLA STRADA, DEL RELATIVO REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE ESECUZIONE E PER ALTRI INTERVENTI CHE ATTENGONO AI COMPITI D'ISTITUTO, CON OSSERVANZA DEL DECRETO N. 401 ADOTTATO DAL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE IL 4 SETTEMBRE 1998.

CIG: ZC43149666

Indice:

PREMESSE	3
ART. 1 - OGGETTO, DOCUMENTI DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI	3
ART. 2 - AMBITO TERRITORIALE	4
ART. 3 - DURATA.....	4
ART. 4 - CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE E REQUISITI.....	4
ART. 5 - TARIFFE DI RIMOZIONE (PARAMETRATE) E TARIFFE DI CUSTODIA.....	4
ART. 6 - VALORE DELLA CONCESSIONE.....	5
ART. 7 - SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE.....	5
ART. 8 - REQUISITI GENERALI	6
ART. 9 - RIMOZIONE, TRASPORTO, CUSTODIA - (art. 1, comma 2, lettera a.).....	7
ART. 10 - RIMOZIONE E CUSTODIA, OVVERO SPOSTAMENTO - (art. 1, comma 2, lettera b.) ...	8
ART. 11 - RIMOZIONE E CUSTODIA DEI VEICOLI OGGETTO DI REATO - (art. 1, comma 2, lettera c.)	8
ART. 12 - RIMOZIONE E CUSTODIA DEI VEICOLI INCIDENTATI - (art. 1, comma 2, lettera d.)	9
ART. 13 - OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO.....	9
ART. 14 - PERSONALE ADIBITO AL SERVIZIO DI RIMOZIONE.....	11
ART. 15 - MODALITÀ DI CONSEGNA DEI VEICOLI E DI OGGETTI PRESENTI ALL'INTERNO DEL VEICOLO	12
ART. 16 - RESPONSABILITÀ	12
ART. 17 - INTERVENTI A RISCHIO E CARICO DEL CONCESSIONARIO	13
ART. 18 - VEICOLI PER I QUALI LA RIMOZIONE È VIETATA.....	13
ART. 19 - CONTROLLI.....	13
ART. 20 - PENALI.....	13
ART. 21 - ESECUZIONE D'UFFICIO ED ESECUZIONE IN DANNO.....	13
ART. 22 - STIPULAZIONE DEL CONTRATTO.....	14
ART. 23 - DIVIETO DI SUBCONCESSIONE E CESSIONE DEL CONTRATTO.....	14
ART. 24 - FALLIMENTO DEL CONCESSIONARIO O MORTE DEL TITOLARE.....	14
ART. 25 - ESTINZIONE DELLA CONCESSIONE	15
ART. 26 - RECESSO PER ADESIONE A NUOVA CONVENZIONE CONSIP	15
ART. 27 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI.....	15
ART. 28 - TUTELA DEI DATI PERSONALI	15
ART. 29 - CAUZIONI.....	16
ART. 30 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.....	16
ART. 31 - FORO COMPETENTE	16
ART. 32 - NORME DI RINVIO.....	16

PREMESSE

Questa Amministrazione ha avviato la procedura per l'affidamento del servizio di rimozione, traino ed eventuale custodia dei veicoli rimossi in applicazione dell'art. 159, comma 1, e dell'art. 215 del vigente codice della strada, del relativo regolamento di attuazione esecuzione e per altri interventi che attengono ai compiti d'istituto, con osservanza del decreto n. 401 adottato dal Ministro dei trasporti e della navigazione il 4 settembre 1998 *"Regolamento recante norme per la definizione delle tariffe da applicarsi da parte dei concessionari del servizio di rimozione dei veicoli e massimali di assicurazione per i veicoli adibiti alla rimozione"* sul territorio del Comune di Fossalta di Portogruaro (di seguito indicato come "Amministrazione Comunale").

L'affidamento avverrà mediante procedura aperta con il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso, costituito dal ribasso percentuale unico rispetto al tariffario per gli interventi di rimozione veicoli di cui all'allegato 1. Il valore stimato della concessione, calcolato sulla base dei veicoli rimossi nel biennio, per il concessionario è di € 2.600,00 IVA inclusa e con applicazione degli artt. 60 e 95 comma 4 lett. b) del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 - Codice dei contratti pubblici.

Il luogo di svolgimento del servizio è il Comune di Fossalta di Portogruaro.

CIG: **ZC43149666**

Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 31 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 - Codice dei contratti pubblici, è il dott. Orso Paolo

ART. 1 - OGGETTO, DOCUMENTI DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

1. Il presente capitolato, costituito da un unico lotto poiché per la natura e per le qualità delle prestazioni richieste non è divisibile in lotti, ha per oggetto la concessione del servizio di rimozione, deposito e custodia dei veicoli, di blocco dei veicoli tramite l'uso di bloccaruote che sostano in violazione delle norme d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 "Nuovo Codice della Strada", e del D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495 "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada", ovvero quando ciò si renda necessario con riferimento alle vigenti disposizioni normative, su espressa attivazione da parte della Polizia Locale;
2. Il servizio di rimozione, trasporto e custodia veicoli nel territorio dell'Amministrazione Comunale e il servizio blocco dei veicoli tramite l'uso di bloccaruote dovrà essere effettuato utilizzando la massima perizia comprendendo le seguenti prestazioni:
 - a. rimozione, trasporto, custodia dei veicoli di ogni categoria, ai sensi degli articoli 159, 215 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 "Nuovo Codice della Strada" e degli articoli 354 e 397 del D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495 "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada", (art. 9 del presente Capitolato);
 - b. rimozione, trasporto e custodia, ovvero spostamento dei veicoli di ogni categoria per motivi di ordine pubblico, pubblica sicurezza, polizia giudiziaria, emergenza, attività manutentive urgenti del suolo o del sottosuolo, (art. 10 del presente Capitolato);
 - c. rimozione, trasporto e custodia dei veicoli di ogni categoria in quanto provento di furto o appropriazione indebita o di altro reato per i quali sia necessario provvedere alla rimozione e custodia, (art. 11 del presente Capitolato);
 - d. rimozione, trasporto e custodia dei veicoli incidentati, (art. 12 del presente Capitolato).
2. In alternativa alla rimozione di cui al precedente comma, la Polizia Locale può disporre il blocco del veicolo con attrezzo a chiave applicato alle ruote, senza onere di custodia, purché il veicolo in posizione irregolare non costituisca intralcio o pericolo alla circolazione;
3. Essendo disposta la rimozione e custodia di cui al presente articolo nell'esclusivo interesse del conducente o dell'avente titolo, essa avviene ai sensi del Libro IV - Titolo VI del codice civile e pertanto non genera alcuna obbligazione per l'Amministrazione Comunale,

costituendo rapporto di esclusiva natura privatistica tra l'appaltatore e colui a vantaggio del quale è stato eseguito il recupero del veicolo. Pertanto, l'appaltatore dovrà richiedere il pagamento delle operazioni eseguite esclusivamente a chi è tenuto a ritirare il veicolo, mantenendo indenne l'Amministrazione concedente da qualsiasi spesa. Se la rimozione del veicolo avviene in presenza del conducente, del proprietario o di altro avente titolo, il rapporto si instaura direttamente tra questi soggetti e l'appaltatore, ove richiesta la sua prestazione.

ART. 2 - AMBITO TERRITORIALE

1. La presente concessione ha come oggetto i servizi individuati in dettaglio nell'art. 1, svolti nel territorio dell'Amministrazione Comunale, su ogni tipo di area pubblica o aperta al pubblico, anche non destinata alla circolazione, ovvero anche privata, nei casi in cui tale attività sia richiesta espressamente dalla Polizia Locale per l'espletamento dei servizi di cui all'articolo 1, nei casi in cui questa sia necessaria a norma di legge;
2. Eventuali diversi servizi di trasporto al di fuori del territorio suddetto per conto dell'Amministrazione Comunale concedente saranno oggetto di contrattazione tra l'Amministrazione Comunale concedente e il Concessionario, secondo le tariffe vigenti, alla migliore offerta senza che il Concessionario possa vantare alcuna prelazione rispetto agli altri soggetti privati che svolgono un'attività analoga.
3. Il trasporto dei veicoli direttamente per conto dei privati al di fuori del territorio Comunale è soggetto alle tariffe determinate dal Concessionario nel libero accordo delle parti.

ART. 3 - DURATA

1. La concessione, decorrente dal giorno della stipula del contratto per il formale affidamento del servizio, avrà durata di anni 2 (due);
2. L'amministrazione Comunale, avvalendosi della facoltà prevista dall'art. 354 del D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495 "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada", si riserva di procedere al rinnovo dell'affidamento mediante comunicazione scritta da inoltrare entro 60 giorni dal termine di scadenza, per un periodo massimo pari alla durata della stessa;
3. Se allo scadere della concessione, la stazione appaltante non avesse ancora provveduto ad una nuova aggiudicazione, il concessionario sarà obbligato a continuare ad eseguire le prestazioni per un periodo non superiore a quattro mesi, alle stesse condizioni contrattuali e operative, vigenti alla data di scadenza;
4. La stazione appaltante si riserva la facoltà di chiedere l'esecuzione del servizio prima della conclusione del procedimento formale di stipula della concessione, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 32 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

ART. 4 - CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE E REQUISITI

1. Il criterio di aggiudicazione sarà quello del prezzo più basso, costituito dal ribasso percentuale unico rispetto al tariffario per gli interventi di rimozione veicoli di cui all'allegato 1.

ART. 5 - TARIFFE DI RIMOZIONE (PARAMETRATE) E TARIFFE DI CUSTODIA

1. Il concessionario, per lo svolgimento del servizio di rimozione, applicherà le tariffe disciplinate dalla Giunta del Comune di Fossalta di Portogruaro sulla base del Regolamento approvato con Decreto 4 settembre 1998, n. 401 del Ministro dei Trasporti e della Navigazione, applicando alle stesse il ribasso percentuale unico di cui all'art. 4;
2. Le tariffe di rimozione, sono riportate nell'allegato 1 alla delibera di Giunta che approva il presente capitolato;
3. La Giunta disciplina anche le tariffe di custodia in conformità a quanto disposto dall'art. 397, comma 4, del Regolamento di esecuzione ad attuazione del Codice della Strada,

approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495 "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada";

4. Le tariffe di custodia, non sussistendo un parametro regolamentare, sono definite in via forfetaria, in misura non superiore a quanto previsto dall'Automobile Club d'Italia, per la viabilità ordinaria, in area recintata scoperta;
5. Gli importi dovuti dai trasgressori per le sole tariffe di rimozione (custodia esclusa), come sopra fissati devono essere determinati tenendo conto altresì dei parametri di differenziazione riportati in nota all'allegato 1;

ART. 6 - VALORE DELLA CONCESSIONE

1. Il valore stimato della concessione, calcolato sulla base dei veicoli rimossi nel biennio, per il concessionario è di € 2.600,00 IVA inclusa, corrispondente a € 2.131,15 IVA esclusa. Nel caso di rinnovo di cui al precedente art. 2, il valore complessivo della concessione per i 4 anni (2+2 di rinnovo) ammonta a € 5.200,00 IVA inclusa.

ART. 7 - SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

1. Gli operatori economici, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli;
2. Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50.
3. È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete);
4. È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale;
5. È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata;
6. I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale;
7. Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione;
8. Le aggregazioni di imprese di rete di cui all'art. 45, comma 2 lett. f) del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile.

In particolare:

a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune che assumerà il ruolo della mandataria qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;

b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete - contratto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune che assumerà il ruolo della mandataria qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a

presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;

c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3, del 23 aprile 2013).

9. Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3, del 23 aprile 2013);

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica) tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione, se invece la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

ART. 8 - REQUISITI GENERALI

1. Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i e che non siano in possesso degli ulteriori seguenti requisiti previsti dall'art. 354 del D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495 "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada":
 - a. cittadinanza italiana o di altro Stato membro della CEE;
 - b. età non inferiore ad anni 21;
 - c. non essere sottoposti a misure amministrative di sicurezza personale o a misure di prevenzione;
 - d. non aver riportato condanne penali o avere procedimenti penali in corso, per reati non colposi, che siano sanzionati con la pena della reclusione non inferiore a due anni;
 - e. non aver riportato condanne e non essere sottoposti a procedimenti penali per reati commessi nell'esercizio di attività di autoriparazione;
 - f. non essere stati interdetti o inhabilitati o avere in corso un procedimento per interdizione o inhabilitazione;
 - g. essere forniti di polizza assicurativa contro la responsabilità civile verso terzi prevista dall'articolo 2043 del Codice Civile.
2. Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165;

3. I suddetti requisiti, ulteriori rispetto a quelli previsti dall'art. 80 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, devono essere posseduti dai legali rappresentanti dell'operatore economico;
4. Gli ulteriori requisiti, richiesti dall'art. 354 del D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495 "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada" riferiti alla polizza assicurativa contro la responsabilità civile verso terzi prevista dall'art. 2043 del Codice civile e alla disponibilità di almeno due dei veicoli con le caratteristiche tecniche definite all'art. 12 del medesimo regolamento, costituiscono condizioni di esecuzione già previste nel capitolato relativo alla concessione;
5. Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. black list di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono, pena l'esclusione dalla gara, essere in possesso dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del decreto legge 3 maggio 2010, n. 78, convertito in legge 30 luglio 2010, n. 122) oppure della domanda di autorizzazione presentata ai sensi dell'art. 1 comma 3 del DM 14 dicembre 2010.

ART. 9 - RIMOZIONE, TRASPORTO, CUSTODIA - (art. 1, comma 2, lettera a.)

1. Ai fini della determinazione dell'oggetto disciplinato dal presente articolo, si intende rimozione, trasporto, custodia dei veicoli di ogni categoria, le operazioni disposte ai sensi degli articoli 159, 215 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 "Nuovo Codice della Strada" e degli articoli 354 e 397 del D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495 "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada";
2. La rimozione e il trasporto avvengono mediante i veicoli di cui all'articolo 13 "*Obblighi del Concessionario*" della presente concessione;
3. Delle operazioni eseguite sarà redatto apposito verbale in triplice copia, secondo i modelli predisposti dalla Polizia Locale. Il verbale dovrà essere compilato dagli Operatori della Polizia Locale e sottoscritto da questi, dal dipendente del Concessionario e, se presenti, ma si debba procedere alla rimozione nel caso di cui al comma successivo, ultimo periodo, anche dal conducente o dal proprietario del veicolo, ovvero da altro avente titolo, ciascuno dei quali ritirerà una copia dell'atto;
4. Nel caso in cui sopraggiunga durante le operazioni di rimozione il conducente o il proprietario, ovvero altro soggetto di cui all'articolo 196 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 "*Nuovo Codice della Strada*", dovrà essere disposta l'immediata restituzione del veicolo previo pagamento delle spese riferite alle operazioni effettivamente eseguite, direttamente a mani del dipendente incaricato dal Concessionario il quale rilascia ricevuta del pagamento secondo le vigenti disposizioni in materia fiscale, ai sensi dell'articolo 397, comma 2, del D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495 "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada". Il mancato pagamento delle spese comporta la rimozione del veicolo salvo diverso accordo di natura privatistica tra il Concessionario e il conducente o avente titolo che non impegna in alcun modo l'Amministrazione concedente.
5. Qualora l'intervento non possa essere avviato nell'arco di tempo previsto all'art.11, l'avente titolo, nel caso sopraggiunga durante le operazioni di rimozione, ha diritto di rientrare nella disponibilità del veicolo senza alcun onere diverso da quello relativo all'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie. In tali casi l'Amministrazione potrà provvedere alla contestazione del disservizio nelle modalità previste dalla presente concessione.
6. I veicoli rimossi dovranno essere ricoverati e custoditi all'interno dell'area di cui all'art. 13 dove rimarranno sino alla restituzione all'avente titolo, ovvero sino a quando saranno alienati ai sensi del D.P.R. 13 febbraio 2001, n. 189 "Regolamento di semplificazione del procedimento relativo all'alienazione di beni mobili dello Stato" nel caso di mancato ritiro nei tempi e con le modalità ivi indicate.

7. Per quanto non espressamente previsto dalla presente concessione si applicano le disposizioni dell'articolo 215 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 "Nuovo Codice della Strada", degli articoli 354 e 397 del D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495 "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada" e del D.P.R. 13 febbraio 2001, n. 189 "Regolamento di semplificazione del procedimento relativo all'alienazione di beni mobili dello Stato", nonché delle direttive del Ministero dell'interno in materia di applicazione della rimozione dei veicoli.

ART. 10 - RIMOZIONE E CUSTODIA, OVVERO SPOSTAMENTO - (art. 1, comma 2, lettera b.)

1. Ai fini della determinazione dell'oggetto disciplinato dal presente articolo, si intende la rimozione, trasporto e custodia, ovvero spostamento dei veicoli di ogni categoria per motivi di ordine pubblico, pubblica sicurezza, emergenza, attività manutentive urgenti del suolo o del sottosuolo per eccezionali situazioni che mettano in pericolo l'incolumità pubblica, non correlate all'applicazione di sanzioni accessorie;
2. Le suddette operazioni saranno limitate ai casi assolutamente eccezionali e necessari, secondo la valutazione degli agenti e degli ufficiali della Polizia Locale, e si svolgeranno dando preferenza allo spostamento dei veicoli nelle immediate adiacenze;
3. Delle operazioni eseguite sarà redatto apposito verbale in triplice copia, secondo i modelli predisposti dalla Polizia Locale. Il verbale dovrà essere compilato dagli agenti o ufficiali della Polizia Locale e sottoscritto dagli stessi, dal dipendente del Concessionario, ciascuno dei quali ritirerà una copia dell'atto;
4. Le operazioni eseguite ai sensi del presente articolo non danno luogo ad alcun rimborso per il Concessionario.

ART. 11 - RIMOZIONE E CUSTODIA DEI VEICOLI OGGETTO DI REATO - (art. 1, comma 2, lettera c.)

1. Ai fini della determinazione dell'oggetto disciplinato dal presente articolo, si intende la rimozione e custodia dei veicoli di ogni categoria in quanto provento di furto o appropriazione indebita o di altro reato per i quali sia necessario provvedere alla rimozione e custodia degli stessi;
2. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano salvo sia disposto il sequestro penale del veicolo;
3. Le suddette operazioni saranno limitate ai casi assolutamente eccezionali e necessari, secondo la valutazione degli agenti e degli ufficiali della Polizia Locale, nel caso in cui l'avente titolo non risulti reperibile o comunque se, una volta rintracciato, non possa recarsi sul posto a ritirare il veicolo in un congruo lasso di tempo;
4. Essendo disposta la rimozione e custodia di cui al presente articolo nell'esclusivo interesse dell'avente titolo a rientrare in possesso del veicolo, essa avviene ai sensi del Libro IV, Titolo VI, del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262 (codice civile) e pertanto non genera alcuna obbligazione per l'Amministrazione, costituendo rapporto di esclusiva natura privatistica tra il Concessionario e colui a vantaggio del quale è stato effettuato il recupero del veicolo, mantenendo indenne l'Amministrazione concedente da qualsiasi spesa;
5. Delle operazioni eseguite sarà redatto apposito verbale in duplice copia, secondo i modelli predisposti dalla Polizia Locale. Il verbale dovrà essere compilato dagli Operatori della Polizia Locale e sottoscritto dagli stessi, dal dipendente del Concessionario, ciascuno dei quali ritirerà una copia dell'atto;
6. Salvo diversa indicazione da parte dell'avente titolo, ovvero della Polizia Locale, i veicoli rimossi dovranno essere ricoverati e custoditi all'interno dell'area di cui all'articolo 13 dove rimarranno sino alla restituzione;
7. Se la rimozione del veicolo avviene in presenza del proprietario o di altro avente titolo, il rapporto si instaura direttamente tra questi soggetti e il Concessionario, ove richiesta la sua prestazione, pertanto non è necessario redigere il verbale di cui al comma precedente;

8. Ove il veicolo sia stato rimosso in applicazione di sanzioni accessorie previste dal d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 "Nuovo Codice della Strada" e solo in seguito si accerti che lo stesso era provento di reato, il recupero delle spese relative alla rimozione e custodia deve essere curato direttamente dal Concessionario nei confronti dell'Autorità Giudiziaria competente e/o nei confronti dell'avente diritto alla restituzione.

ART. 12 - RIMOZIONE E CUSTODIA DEI VEICOLI INCIDENTATI – (art. 1, comma 2, lettera d.)

1. Ai fini della determinazione dell'oggetto disciplinato dal presente articolo, si intende la rimozione e custodia dei veicoli coinvolti in sinistri stradali per i quali sia comunque intervenuta la Polizia Locale;
2. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano salvo sia disposta l'applicazione di sanzioni accessorie che determinano la rimozione, il fermo o il sequestro amministrativo, ovvero se non è necessario procedere al sequestro penale del veicolo e si svolgeranno secondo quanto indicato nel presente capitolato;
3. Le suddette operazioni saranno limitate ai casi assolutamente eccezionali e necessari, secondo la valutazione degli agenti e degli ufficiali della Polizia Locale, nel caso in cui il conducente o l'avente titolo non si avvalga di concessionari di fiducia, ovvero non possa provvedere alla messa in sicurezza o alla rimozione del veicolo dalla pubblica via salvo sia possibile lasciare in sosta regolare il veicolo incidentato, debitamente chiuso, ove non presenti pericolo per la pubblica incolumità;
4. Essendo disposta la rimozione e custodia di cui al presente articolo nell'esclusivo interesse del conducente o dell'avente titolo, essa avviene ai sensi del Libro IV, Titolo VI, del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262 (codice civile) e pertanto non genera alcuna obbligazione per l'Amministrazione, costituendo rapporto di esclusiva natura privatistica tra il Concessionario e colui a vantaggio del quale è stato effettuato il recupero del veicolo. Pertanto, il Concessionario dovrà richiedere il pagamento delle operazioni eseguite esclusivamente a chi è tenuto a ritirare il veicolo, mantenendo indenne l'Amministrazione concedente da qualsiasi spesa;
5. Salvo diversa indicazione da parte dell'avente titolo, ovvero della Polizia Locale, i veicoli rimossi dovranno essere ricoverati e custoditi all'interno dell'area di cui all'articolo 13, dove rimarranno sino alla restituzione;
6. Se la rimozione del veicolo avviene in presenza del conducente, del proprietario o di altro avente titolo, il rapporto si instaura direttamente tra questi soggetti e il Concessionario, ove richiesta la sua prestazione.

ART. 13 - OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

1. Il servizio di rimozione forzata deve essere espletato con veicoli aventi caratteristiche tecniche definite dall'art. 12 del D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495 "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada" ed in particolare veicoli che possono essere dotati di gru che consenta il posizionamento del veicolo rimosso sull'eventuale piano di carico o il traino dello stesso con un asse sollevato. In ogni caso i veicoli dovranno essere idonei in funzione della conformazione orografica della città e dell'ampiezza delle strade. Tali veicoli non possono essere sostituiti senza il preventivo assenso del Corpo di Polizia Locale. Detti veicoli devono altresì:
 - a. possedere tutte quelle particolari caratteristiche ed accorgimenti tecnici, debitamente omologati, al fine di consentire lo svolgimento del servizio in condizioni di sicurezza per persone o cose;
 - b. possedere apposite attrezzature che consentano la rimozione dei veicoli aventi gli organi di movimento bloccati;
2. Il concessionario è tenuto a disporre in modo esclusivo, per tutto il periodo di vigenza della concessione, di almeno due autoveicoli immatricolati ad uso speciale per soccorso stradale e classificati nella categoria N2, ai sensi dell'art. 47 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 "Nuovo

Codice della Strada", aventi le caratteristiche tecniche di cui al comma 1 del presente articolo;

3. Almeno uno dei due veicoli indicati al comma 2 del presente articolo deve essere in grado di poter rimuovere veicoli di massa complessiva a pieno carico fino ad almeno Kg 3.500 e almeno uno deve essere idoneo ad operare in strade con larghezza particolarmente ridotta;
4. Il Concessionario è tenuto a disporre in modo esclusivo, per tutto il periodo di vigenza della concessione, di idonee aree di deposito e custodia presso le quali, effettuata la rimozione, provvederà al trasporto del veicolo. Le aree di deposito dovranno essere ubicate preferibilmente nel territorio Comunale o comunque ad una distanza tale da consentire, nel rispetto del vigente codice della strada e in condizioni normali di traffico, ai veicoli adibiti al soccorso stradale di raggiungere il luogo d'intervento all'interno dell'Amministrazione Comunale in un tempo non superiore a 30 minuti dalla chiamata. Ai sensi dell'art. 397 del D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495 il concessionario responsabile del deposito assume la veste giuridica del custode e i relativi obblighi. Per disponibilità di idonee aree di deposito e custodia si intende la titolarità in capo al Concessionario del diritto di proprietà o di altro idoneo diritto reale di godimento, ovvero di contratto di affitto regolarmente registrato e per una validità non inferiore alla durata della concessione;
5. La custodia di tutti i veicoli, per i quali sono state eseguite dal Concessionario le operazioni oggetto del presente capitolato, deve avvenire esclusivamente nella depositaria di cui al precedente comma 4, ancorché l'appaltatore disponga di altre aree in altri Comuni;
6. Il Concessionario deve garantire:
 - a. il servizio 24 ore su 24 tutti i giorni dell'anno;
 - b. l'intervento del mezzo deve essere assicurato entro 30 minuti dalla richiesta (Circolare del Ministero dell'Interno n. 300/26711 del 21 settembre '07), salvo imprevisti che dovranno essere tempestivamente comunicati e giustificati al Comando che sarà così posto in grado di disporre diversamente;
 - c. le operazioni di rimozione devono avvenire alla presenza dell'organo di polizia stradale che ha attivato il servizio. Detto organo dovrà sottoscrivere l'apposito verbale unitamente all'incaricato del servizio;
6. Il Concessionario deve provvedere al ricovero dei veicoli nei propri locali di custodia. Detti locali devono garantire, nel rispetto delle normative vigenti, la sicurezza e l'integrità dei veicoli asportati e devono essere di capienza adeguata;
7. Il Concessionario deve assicurare che le aree di deposito permettano il normale accesso delle tipologie di veicoli previste dall'art. 47 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 "Nuovo Codice della Strada", comma 2 lettera a), b) e c) - categoria N1 e il ricovero di almeno 15 (quindici) veicoli categoria M1;
8. Gli importi stabiliti dall'allegato 1, applicando alle stesse il ribasso percentuale unico di cui all'art. 4 devono essere corrisposti dai trasgressori, direttamente al concessionario del servizio che provvederà alla restituzione del veicolo con rilascio della relativa ricevuta per tale operazione;
9. La ditta concessionaria, esercente di un servizio di pubblica necessità ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 359 del Codice penale, dovrà essere disponibile nei confronti degli utenti per le restituzioni almeno dalle ore 08,00 alle ore 12,00 e dalle ore 14,00 alle ore 19,30 tutti i giorni dell'anno.
10. È fatto obbligo al concessionario di applicare le tariffe risultanti dall'offerta presentata con gli eventuali aggiornamenti previsti dalla normativa vigente. Il Concessionario deve altresì fornire agli utenti completa e tempestiva informativa in ordine al diritto di ritenzione del bene, per i crediti non soddisfatti, ai sensi dell'art. 2756 del codice civile. Il Concessionario, quale sostituto dell'Amministrazione concedente, nei rapporti con gli utenti interessati è tenuto ad osservare rigorosamente gli obblighi derivanti dalla normativa di cui all'art. 1766 c.c. e s.s., salvo quanto diversamente stabilito dal presente capitolato. Per il medesimo

motivo, il concessionario è tenuto ad applicare le tariffe che, con il presente atto, il concedente stabilisce per ogni intervento e per ogni giorno di custodia come da allegato 1, applicando alle stesse il ribasso percentuale unico di cui all'art. 4;

11. Ai sensi dell'art. 1771 c.c. il concessionario non potrà richiedere all'Amministrazione concedente il ritiro dei veicoli in custodia prima della scadenza della presente concessione. Al termine della presente concessione il concessionario è tenuto alla consegna, ai sensi dell'art. 1771 c.c., dei veicoli non ritirati dai proprietari all'Amministrazione Comunale o al nuovo concessionario. Nessuna pretesa potrà essere avanzata nei confronti dell'Amministrazione concedente in ordine al rimborso delle spese a qualsiasi titolo sostenute dal concessionario.
12. Il concessionario dovrà indicare all'Amministrazione il recapito telefonico a disposizione degli utenti per contattare la ditta aggiudicataria ai fini della più celere restituzione del veicolo. Il numero telefonico indicato dalla ditta concessionaria sarà pubblicato sul Sito internet istituzionale dell'Ente e comunicato agli organi di polizia stradale;
13. Il concessionario ha l'obbligo di comunicare agli utenti le tariffe di rimozione e di custodia praticate che non potranno subire variazioni per tutta la durata della concessione, fatto salvo quanto stabilito dalla disciplina in materia e che, in ogni caso, non potranno superare quelle stabilite;
14. il concessionario non potrà in nessun caso agire di propria iniziativa, né vantare diritti o avanzare alcun tipo di pretesa, in relazione alla scelta della tipologia o quantità degli interventi da effettuare, i quali rimangono circoscritti nell'ambito dei poteri discrezionali connessi alle esigenze di servizio del Comando di Polizia Locale;
15. il concessionario provvederà, inoltre, a comunicare al competente Ufficio Verbali del Comando di Polizia Locale, con cadenza mensile, l'elenco dei veicoli ritirati dai proprietari con l'indicazione della data della rimozione e del ritiro, la targa della vettura, il numero della fattura, la somma fatturata con l'evidenza dell'imponibile;
16. nel caso di veicoli rimossi per i quali, decorsi quindici giorni dalla data della rimozione, nessuno abbia provveduto al ritiro degli stessi, il concessionario dovrà comunicare l'elenco dei veicoli giacenti al competente Ufficio Verbali del Comando di Polizia Locale al fine dell'attivazione delle procedure previste dal D.P.R. 13 febbraio 2001 n. 189. Anche in tal caso nessuna pretesa potrà essere avanzata nei confronti dell'Amministrazione concedente in ordine al rimborso delle spese a qualsiasi titolo sostenute dal concessionario;
17. al concessionario è fatto obbligo di dotarsi dei mezzi e degli strumenti necessari a norma di legge per la conservazione dei dati personali trasmessi dall'Amministrazione concedente per motivi connessi agli adempimenti previsti dal presente atto. Al concessionario è fatto altresì obbligo di rispettare quanto previsto in materia di trattamento dei dati personali;
18. il concessionario rinuncia ad ogni compenso quando trattasi di mezzi sottratti all'applicazione della sanzione accessoria della rimozione, nei casi indicati nell'art. 354 del D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495 "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada".

ART. 14 - PERSONALE ADIBITO AL SERVIZIO DI RIMOZIONE

1. Il concessionario del servizio dovrà garantire l'impiego di personale specializzato nel settore e in numero adeguato, in possesso della patente di guida e delle ulteriori abilitazioni previste dalla vigente normativa; dovrà inoltre ottemperare, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi, agli obblighi previsti dalle vigenti disposizioni in materia di lavoro, di assicurazioni sociali e prevenzione degli infortuni per il personale dipendente;
2. Il concessionario si obbliga a rispettare il CCNL della categoria di appartenenza, degli eventuali accordi collettivi territoriali e aziendali, ferma restando l'applicazione delle

specifiche norme sulla cooperazione (socio lavoratore). Il concessionario ha l'obbligo di applicare le normative vigenti in materia di sicurezza dei lavoratori;

3. Il personale impiegato dovrà essere amministrato dal concessionario, dovrà essere decorosamente vestito e dotato del materiale antinfortunistico (DPI) previsto dalla vigente normativa da indossare nei casi previsti;
4. Il concessionario dovrà comunicare all'Amministrazione, prima dell'inizio del servizio, le generalità del personale che intende impiegare;
5. L'Amministrazione Comunale resta estranea a tutti i rapporti del concessionario con i suoi dipendenti e con i suoi eventuali fornitori e/o terzi in genere;
6. Il concessionario dovrà altresì comunicare, al momento dell'affidamento del servizio, il nominativo del responsabile del servizio che ha il compito di intervenire, decidere, rispondere direttamente riguardo a eventuali problemi che dovessero sorgere relativamente all'espletamento del servizio stesso;
7. Il concessionario garantirà altresì la reperibilità di un suo supervisore durante gli orari di espletamento del servizio. Ogni segnalazione o contestazione che venga rivolta al responsabile del servizio/supervisore si considera come effettuata al concessionario stesso.

ART. 15 - MODALITÀ DI CONSEGNA DEI VEICOLI E DI OGGETTI PRESENTI ALL'INTERNO DEL VEICOLO

1. Il concessionario restituirà i veicoli agli aventi diritto previo versamento delle tariffe;
2. Nel caso in cui la persona legittimata al ritiro del veicolo intendesse ritirare oggetti giacenti all'interno dello stesso, l'impresa dovrà richiedere la presenza di personale della Polizia Locale che provvederà a redigere, contestualmente al ritiro degli oggetti stessi, i necessari atti. Il verbale sarà redatto in tre copie che saranno consegnate:
 - a. una copia all'avente diritto alla restituzione;
 - b. una copia alla Polizia locale che ha ordinato la rimozione;
 - c. una copia all'impresa appaltatrice.

ART. 16 - RESPONSABILITÀ

1. È a carico del concessionario ogni incombenza atta ad evitare il verificarsi di danni alle persone ed alle cose nell'esercizio della gestione;
2. Il concessionario si assume ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni sia al personale addetto ai lavori che a terzi che per fatto proprio o dei propri dipendenti possa derivare, nonché per ogni danno eventualmente arrecato a beni pubblici e privati;
3. Il concessionario è responsabile della rispondenza alle norme di legge delle attrezzature e dei macchinari usati.
4. Il concessionario dovrà, con effetto dalla data di decorrenza della concessione, provvedere alla:
 - a. copertura assicurativa per ogni veicolo adibito ai servizi di cui al presente capitolato per responsabilità civile verso terzi, prevista dall'art. 2043 del c.c. secondo le disposizioni di legge e, in particolare, dal D.M. n. 401/1998 "Regolamento recante norme per la definizione delle tariffe da applicarsi da parte dei concessionari del servizio di rimozione dei veicoli e massimali di assicurazione per i veicoli adibiti alla rimozione";
 - b. copertura assicurativa contro il rischio di responsabilità civile per danni a persone e cose che dovessero verificarsi durante la rimozione e la custodia del veicolo. Detta polizza dovrà prevedere la copertura di tutti i danni arrecati;
 - c. il livello adeguato di copertura assicurativa contro i rischi sopra citati dovrà avere massimale non inferiore a € 3.000.000,00.

5. L'amministrazione Comunale non è responsabile per il risarcimento dei danni subiti dai veicoli e/o dalle cose in essi custodite durante le operazioni di carico e scarico, trasferimento, deposito, custodia del veicolo. Il concessionario solleva l'Amministrazione Comunale da qualsiasi controversia e responsabilità per risarcimento dei danni, indennizzi che possano trarre origine direttamente o indirettamente dall'attività oggetto del servizio.

ART. 17 - INTERVENTI A RISCHIO E CARICO DEL CONCESSIONARIO

1. Nei casi in cui, per qualsiasi motivo risultasse impossibile il recupero dal proprietario debitore delle spese di intervento, rimozione e custodia dei veicoli rimossi, tali spese restano definitivamente a carico del Concessionario, che nulla può pretendere dall'Amministrazione Comunale;
2. In caso di accoglimento del ricorso, proposto al Prefetto o al Giudice di Pace contro la sanzione amministrativa e contro la sanzione accessoria della rimozione, ai sensi dell'art. 215, comma 5, del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 "*Nuovo Codice della Strada*"; il Concessionario è tenuto al rimborso delle somme eventualmente già versate dal destinatario della sanzione;
3. In caso di veicoli rimossi per i quali, decorsi quindici giorni dalla data della rimozione, nessuno abbia provveduto al ritiro degli stessi, il concessionario dovrà comunicare l'elenco dei veicoli giacenti al competente Ufficio Verbali al fine dell'attivazione delle procedure previste dal D.P.R. 13 febbraio 2001 n. 189.

ART. 18 - VEICOLI PER I QUALI LA RIMOZIONE È VIETATA

1. Ai sensi dell'art. 354, comma 4, del D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495 "*Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada*" è vietata la rimozione dei veicoli destinati ai servizi di Polizia, anche se privati, di ambulanze, dei Vigili del Fuoco, dei mezzi di soccorso, nonché di quelli dei medici che si trovano in attività di servizio in situazione di emergenza e degli invalidi, purché muniti di apposito contrassegno.

ART. 19 - CONTROLLI

1. Il Comando della Polizia Locale ha facoltà di verificare in ogni momento il regolare funzionamento del servizio e la regolarità della custodia. A tal fine il Concessionario deve consentire al personale incaricato dall'Amministrazione Comunale libero accesso ai locali dell'impresa.

ART. 20 - PENALI

1. In ogni altro caso di inadempimento, cioè di mancata, inesatta o incompleta esecuzione di una delle prestazioni dovute o di ritardo nell'esecuzione delle prestazioni, l'Amministrazione Comunale può irrorare al concessionario una penalità di importo variabile da € 10,00 a € 500,00 in relazione alla gravità o recidività dell'inadempimento o del ritardo;
2. L'applicazione della penale dovrà essere preceduta da formale contestazione scritta dell'inadempienza alla quale il Concessionario avrà la facoltà di presentare proprie controdeduzioni entro 15 (quindici) giorni dalla notifica della contestazione;
3. L'importo della penale dovrà essere pagato dal concessionario entro 10 (dieci) giorni dalla comunicazione definitiva dell'addebito.
4. Ai sensi dell'art. 1382 c.c., si prevede espressamente che in ogni caso l'applicazione delle penali non esclude la risarcibilità del danno ulteriore.

ART. 21 - ESECUZIONE D'UFFICIO ED ESECUZIONE IN DANNO

1. In caso di interruzione totale o parziale del servizio di cui al presente disciplinare, qualsiasi ne sia la causa, anche di forza maggiore e ivi compreso lo sciopero delle maestranze, l'Amministrazione Comunale avrà facoltà di provvedere alla gestione del servizio

medesimo, sino a quando saranno cessate le cause che hanno determinato la circostanza, sia direttamente che indirettamente, a rischio e spese del concessionario avvalendosi, eventualmente anche dell'organizzazione dell'impresa e ferme restando a carico della stessa tutte le responsabilità derivanti dall'avvenuta interruzione.

2. Ferma restando l'applicazione delle penali, l'Amministrazione Comunale ha la facoltà, in caso di inadempimento o di ritardo del concessionario, di fare eseguire da altra impresa gli interventi non puntualmente o non esattamente eseguiti dal concessionario, addebitando a quest'ultimo le spese a tal fine sostenute dall'Amministrazione Comunale stessa.

ART. 22 - STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

1. Su invito dell'Amministrazione Comunale l'impresa risultata aggiudicataria dovrà presentarsi a stipulare il contratto nelle forme stabilite dalla normativa vigente, previo pagamento delle somme dovute quali spese e imposte contrattuali (imposta di bollo, diritti di segreteria e imposta di registro) che sono integralmente a carico della parte concessionaria;

ART. 23 - DIVIETO DI SUBCONCESSIONE E CESSIONE DEL CONTRATTO

1. Il concessionario deve esercitare direttamente la concessione, prevedendosi altrimenti la decadenza della stessa.
2. È fatto assoluto divieto al concessionario di concedere ad altri la gestione dei servizi in parola.
3. La successione nel contratto conseguente a fusione, scissione, trasformazione o cessione di azienda o di ramo di azienda è efficace nei confronti dell'Amministrazione Comunale solo qualora sia notificata all'Ente concedente e venga da esso accettata, previa verifica del possesso dei necessari requisiti in capo al soggetto risultante dalle suddette operazioni.

ART. 24 - FALLIMENTO DEL CONCESSIONARIO O MORTE DEL TITOLARE

1. Il fallimento del concessionario comporta lo scioglimento del contratto di concessione;
2. Qualora il concessionario risulti essere ditta individuale, nel caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare è facoltà dell'Amministrazione Comunale proseguire il contratto con i suoi eredi o aventi causa ovvero recedere dal contratto;
3. Qualora il concessionario risulti essere un Raggruppamento di Imprese, in caso di fallimento dell'impresa mandataria o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, l'Amministrazione Comunale ha la facoltà di proseguire il contratto con altra impresa del raggruppamento o altra, in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, entrata nel raggruppamento in dipendenza di una delle cause predette che sia designata mandataria ovvero di recedere dal contratto. In caso di fallimento di un'impresa mandante o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, l'impresa mandataria, qualora non indichi altra impresa subentrante in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuta all'esecuzione del servizio direttamente o a mezzo delle altre imprese mandanti;
4. Ai sensi dell'art. 110 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà, in caso di fallimento dell'appaltatore o di liquidazione coatta e concordato preventivo dello stesso o di risoluzione o di recesso del contratto ai sensi degli articoli 108 e 109 del d.lgs. d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento del servizio oggetto della concessione. Si procederà all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta fino al quinto migliore offerente, escluso l'originario aggiudicatario. L'affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta.

ART. 25 - ESTINZIONE DELLA CONCESSIONE

1. La concessione potrà avere estinzione oltre che per scadenza del termine per le seguenti cause:
 - a) per decadenza, disposta con provvedimento dell'Amministrazione Comunale efficace dal quindicesimo giorno successivo a quello della ricezione della comunicazione, nei seguenti casi:
 - gravi o ripetuti inadempimenti;
 - violazione del divieto di subconcessione o di cessione del contratto;
 - inottemperanza agli obblighi di legge a tutela dei lavoratori;
 - aumento non autorizzato delle tariffe.
 - b) per revoca da parte dell'Amministrazione concedente, esercitabile in ogni momento in caso di sopravvenute ragioni di pubblico interesse, con provvedimento efficace dopo un mese dalla data di notifica alla Parte concessionaria;
 - c) in caso di fallimento dell'impresa concessionaria, come disposto dal presente capitolato;
2. La decadenza e la revoca comportano la risoluzione di diritto del contratto di concessione;
3. Qualora l'estinzione anticipata sia dovuta ad inadempimenti del concessionario resta fermo il diritto dell'Amministrazione Comunale al risarcimento dei danni.

ART. 26 - RECESSO PER ADESIONE A NUOVA CONVENZIONE CONSIP

1. Visto l'art 1, comma 13, della Legge 7 agosto 2012 n. 135, modificato dall'art. 1, comma 153, legge n. 228 del 2012, l'Amministrazione pubblica che ha validamente stipulato un autonomo contratto di fornitura o di servizi ha diritto di recedere in qualsiasi tempo dal contratto, previa formale comunicazione all'appaltatore con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 successivamente alla stipula del predetto contratto siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato e l'appaltatore non acconsenta ad una modifica, delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all'articolo 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488. Ogni patto contrario alla presente disposizione è nullo;
2. In ogni caso, qualora il contraente non acconsenta alla modifica delle condizioni economiche proposte e l'Amministrazione pubblica sia costretta a recedere dal contratto e ad aderire alla nuova Convenzione Consip attiva, il contraente si obbliga a proseguire il servizio sino al momento in cui l'Amministrazione pubblica avrà sottoscritto la nuova Convenzione Consip e sarà attivo il nuovo servizio.

ART. 27 - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

1. Le disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" e ss.mm.ii., si applicano a tale concessione. A tal fine il concessionario assume i relativi obblighi. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie, determina la risoluzione di diritto del contratto.

ART. 28 - TUTELA DEI DATI PERSONALI

1. Ai sensi delle disposizioni in materia di trattamento dei dati personali (Regolamento UE 2016/679 e d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, modificato dal d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101 che definisce il "Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con

riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE.”) il concessionario del servizio è designato responsabile del trattamento dei dati personali che saranno raccolti in relazione all’espletamento del servizio e si obbliga a trattare i dati esclusivamente per il fine dell’espletamento del servizio stesso;

2. La ditta concessionaria dichiara di conoscere gli obblighi derivanti dalla normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali a carico del responsabile del trattamento e si obbliga a rispettarli nonché a vigilare sull’operato degli incaricati al trattamento;
3. Le parti prestano il proprio reciproco consenso al trattamento dei propri dati personali all’esclusivo fine della gestione amministrativa e contabile della presente concessione, con facoltà, solo ove necessario per tali adempimenti, di fornirli anche a terzi;
4. Inoltre i dati raccolti per l’espletamento della presente gara saranno trattati anche con strumenti informatici - d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, modificato dal d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101 e del Regolamento UE/2016/679 (GDPR) - esclusivamente nell’ambito della gara stessa. In relazione ai suddetti dati, l’interessato può esercitare i diritti previsti dalla disciplina in materia.

ART 29 - CAUZIONI

1. Ai sensi dell’art. 1, comma 4, della legge 11 settembre 2020, n. 120, per le procedure per l’incentivazione degli investimenti pubblici durante il periodo emergenziale in relazione all’aggiudicazione dei contratti pubblici sotto soglia, non sono richieste le garanzie provvisorie di cui all’articolo 93 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50.
2. A garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento di eventuali danni a persone, animali o cose riconducibili all’espletamento del servizio o derivanti dall’inadempimento delle relative obbligazioni, nonché a garanzia del rimborso delle somme eventualmente pagate dall’Amministrazione Comunale in relazione al presente affidamento (salva comunque la risarcibilità del maggior danno, così come dispone l’art. 101, comma 2, del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554) ai sensi della normativa vigente in materia, il concessionario per la sottoscrizione del contratto deve costituire una garanzia definitiva a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all’articolo 93, commi 2 e 3, pari al 10 per cento, ridotta del 50 per cento secondo la disciplina di cui all’art. 93 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
3. La mancata costituzione della cauzione definitiva determina la revoca dell’affidamento da parte della stazione appaltante che aggiudica l’appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

ART. 30 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. Si comunica che tutti i dati personali comunicati all’Amministrazione Comunale saranno trattati esclusivamente per finalità istituzionali nel rispetto delle prescrizioni previste Regolamento 679/2016/UE.
Il trattamento dei dati personali avviene utilizzando strumenti e supporti sia cartacei sia informatici.
Il Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Fossalta di Portogruaro.
L’interessato può esercitare i diritti previsti dal Regolamento 679/2016/UE.

ART. 31 - FORO COMPETENTE

1. In caso di controversie sorte in fase di esecuzione della concessione è competente il foro di Venezia ed è escluso l’arbitrato.

ART. 32 - NORME DI RINVIO

1. Per lo svolgimento del servizio in argomento non è stato elaborato il DUVRI dal concedente giacché l’attività oggetto di concessione è interamente svolta al di fuori dei locali di cui il committente ha la giuridica disponibilità;

2. Le tariffe determinate con le modalità indicate nella presente procedura, come previsto dall'art. 3 del Decreto 4 settembre 1998, n. 401 del Ministro dei Trasporti e della Navigazione, sono aggiornate all'inizio di ogni anno secondo le previsioni di cui all'art. 397, comma 4 del D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495 "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada", come modificato dall'art. 224 del D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 "Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, concernente il regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della strada", in misura non superiore all'intera variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati nota al 31 dicembre dell'anno precedente;
3. Per quanto non previsto dal presente atto e altri atti inerenti la procedura di che trattasi si fa rinvio alle leggi e disposizioni normative vigenti in materia.

Il Responsabile

Dott. Orso Paolo

*Documento firmato digitalmente
ai sensi del d.lgs. 07 marzo 2005, n. 82
Codice dell'Amministrazione Digitale*

Verifica effettuata in data 14/04/2021 07:20:19 UTC

File verificato: C:\Users\pl02\Desktop\CAPITOLATO D'ONERI SPECIALE PER LA CONCESSIONE BIENNALE DEL SERVIZIO DI RIMOZIONE, TRAINO ED EVENTUALE CUSTODIA DEI VEICOLI RIMOSSI IN APPLICAZIONE DELL'ART. 159, COMMA 1, E DELL'ART. 215.pdf.p7m

Esito verifica: **Verifica completata con successo**

Dati di dettaglio della verifica effettuata

Firmatario 1 : ORSO PAOLO
Firma verificata: OK (Verifica effettuata alla data: 14/04/2021 07:20:19 UTC)
Verifica di validità Effettuata con metodo OCSP. Timestamp della risposta del servizio 14/04/2021
online: 07:00:32 UTC

Dati del certificato del firmatario ORSO PAOLO :

Nome, Cognome: ORSO PAOLO
Numero identificativo: 19487762
Data di scadenza: 24/01/2024 23:59:59 UTC
Autorità di certificazione: ArubaPEC S.p.A. NG CA 3 , ArubaPEC S.p.A. ,
Certification AuthorityC ,
IT ,
Documentazione del certificato (CPS): <https://ca.arubapec.it/cps.html>
Identificativo del CPS: OID 1.3.6.1.4.1.29741.1.1.1

Fine rapporto di verifica

ORIGINALE



COMUNE DI FOSSALTA DI PORTOGRUARO

Provincia di Venezia

Deliberazione n° 30
in data 02-03-2021

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale

Oggetto: AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE BIENNALE DEL SERVIZIO DI RIMOZIONE FORZATA, DEPOSITO E CUSTODIA DI VEICOLI A NORMA DELL'ART. 159 DEL CODICE DELLA STRADA E DELLE ALTRE LEGGI CHE REGOLANO LA MATERIA - APPROVAZIONE TARIFFE PER LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RIMOZIONE FORZATA DEI VEICOLI

L'anno duemilaventuno, addì due del mese di marzo alle ore 18:23 nella Residenza Municipale per decisione del Sindaco si è riunita la Giunta Comunale.

All'appello risultano presenti:

SIDRAN NATALE	Sindaco
STROMENDO FABIO	Vicesindaco
AMBROSIO ANNAMARIA	Assessore
MORETTO VALERIA	Assessore
PERISSINOTTO GIUSEPPE	Assessore

Presenza
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

	Presenti	Assenti
Totale:	5	0

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale ORSO PAOLO il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. SIDRAN NATALE, nella sua qualità di Sindaco del Comune suddetto, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

1. L'Amministrazione Comunale deve assicurare il servizio di rimozione, custodia e restituzione dei veicoli in sosta irregolare ai sensi dell'art. 159 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 "*Nuovo Codice della Strada*" e dell'art. 354 del d.p.r. 16 dicembre 1992, n. 495 "*Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada*" per l'osservanza delle norme previste in materia di sosta irregolare e per garantire una libera e sicura circolazione veicolare;
2. La sanzione amministrativa accessoria della rimozione dei veicoli, di cui all'art. 159 del codice della strada, è disposta nell'ambito del territorio di competenza del Distretto Polizia Locale Veneto Est dal Corpo di Polizia Locale, in quanto organo di polizia stradale ai sensi dell'art. 12 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 "*Nuovo Codice della Strada*";
3. Con decreto 04 settembre 1998, n. 401 "*Regolamento recante norme per la definizione delle tariffe da applicarsi da parte dei concessionari del servizio di rimozione dei veicoli e massimali di assicurazione per i veicoli adibiti alla rimozione*", il Ministro dei Trasporti e della Navigazione di concerto con il Ministro dei Lavori Pubblici ha approvato il regolamento recante le norme per la definizione delle tariffe che devono essere applicate dai soggetti concessionari del servizio di rimozione dei veicoli, di cui all'art. 354, comma 1 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 "*Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada*", per le operazioni relative ed il massimale della polizza assicurativa contro la responsabilità civile verso i terzi per i veicoli adibiti alla rimozione;
4. In virtù di quanto disposto dall'art. 2, c. 2, del Decreto 04 settembre 1998, n. 401 sopra citato i veicoli possono essere rimossi, altresì, ancorché regolarmente parcheggiati, nei casi in cui sussistano urgenti motivi di ordine pubblico o di pubblica necessità e in tali circostanze nulla è dovuto dai proprietari degli stessi;
5. Il Comune di Fossalta di Portogruaro non possiede né operatori, né mezzi e neppure depositerie idonee per effettuare la rimozione, il trasporto e la custodia dei veicoli, si ritiene necessario affidare tale servizio in concessione ad un'impresa esperta in detta attività;

Considerato che la controprestazione della concessione del servizio richiesto consiste unicamente nel diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente il servizio medesimo, senza alcun onere economico a carico dell'Amministrazione comunale;

Atteso che occorre, con delibera di Giunta Comunale:

1. provvedere all'approvazione delle tariffe di rimozione dei veicoli, secondo le previsioni di cui all'art. 397, comma 4, del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 "*Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada*";
2. definire l'affidamento del servizio in concessione avvalendosi della facoltà di rinnovo

Preso atto che le tariffe da applicarsi da parte dei concessionari del servizio di rimozione dei veicoli sono riportate dal D.M. 04 settembre 1998, n. 401 (pubblicato in G.U. in data 23.11.1998, n. 204) e che a tali importi devono essere aggiornati all'inizio di ogni anno, in misura non superiore all'intera variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati;

Preso atto che sulla base della normativa vigente le tariffe di rimozione risultano essere le seguenti:

1. Per la rimozione di veicoli di massa complessiva a pieno carico fino a 1,5 t:

Diritto di chiamata	€ 14,39
Operazioni connesse al carico ed allo scarico del veicolo	€ 21,58
Indennità chilometrica (dal luogo di stazionamento dell'autoveicolo adibito alla rimozione al luogo d'intervento e, quindi, al luogo di deposito) €/Km	€ 3,09

2. Per la rimozione di veicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 1,5 t e fino a 3,5 t:

Diritto di chiamata	€ 17,98
Operazioni connesse al carico ed allo scarico del veicolo	€ 35,97
Indennità chilometrica (dal luogo di stazionamento dell'autoveicolo adibito alla rimozione al luogo d'intervento e, quindi, al luogo di deposito) €/Km	€ 3,59

3. Per la rimozione di veicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t:

Saranno applicate le tariffe del punto 2. aumentate del 10% per ogni tonnellata, o frazione di tonnellata, superiore al valore di 3,5 t della massa complessiva a pieno carico del veicolo da rimuovere.

Preso altresì atto che:

1. è data facoltà agli Enti concedenti il servizio di rimozione dei veicoli, di prevedere una variazione in aumento o in diminuzione di ogni singola voce tariffaria, non superiore al 20% di quella stabilita dal citato decreto, a fronte di particolari situazioni temporali ed ambientali, alla densità di traffico, alla dislocazione delle depositerie ed alla variazione della popolazione presente nel territorio interessato e che l'Ente intende avvalersi di tale facoltà al fine di disciplinare, rimodulandole al ribasso, le sole tariffe per la rimozione di velocipedi, ciclomotori e motoveicoli, i quali, in assenza di tale provvedimento, rimarrebbero assoggettati alle tariffe previste per i veicoli di massa a pieno carico fino a 1,5 t;
2. le tariffe di rimozione e custodia sopra richiamate non si applicano ai veicoli oggetto di sequestro o fermo amministrativo (SIVES) ed alle procedure di rinvenimento, avvio al recupero/smaltimento dei veicoli fuori uso, rinvenuti abbandonati dagli organi di polizia stradale. Per i veicoli sottoposti a sequestro penale si rinvia alle tariffe previste dal D.M. 02.09.2006, n.265;
3. per le operazioni di rimozione e custodia dei veicoli in esito a sinistri stradali è previsto l'intervento del concessionario del servizio di ripristino delle condizioni di sicurezza e viabilità stradale, già individuato con separata procedura dall'Amministrazione comunale, richiamando altresì integralmente la circolare del Ministero dell'Interno n. 300/A/2/52841/101/20/21/4 del 13.05.2002 nonché il disposto dell'art. 2028 del codice civile per sottolineare che, in questa materia, l'operatore di polizia stradale svolge un'attività di gestione di affari altrui, necessitata, che "[...] esonera da qualsiasi obbligo di carattere economico gli operatori di polizia e l'Amministrazione dalla quale essi dipendono [...]";

Atteso che il valore dell'affidamento in concessione del servizio di rimozione, per il biennio 2021 – 2022 è stimabile in € 2.600,00 IVA inclusa (20 veicoli rimossi nel biennio per una stima forfetaria al rialzo di circa € 130,00 a veicolo), corrispondente ad € 2.131,15 IVA esclusa;

Precisato inoltre che:

1. L'Amministrazione Comunale non percepisce introiti dall'attività di rimozione o custodia dei veicoli e la concessione di tale servizio non comporta oneri a carico dell'Amministrazione;
2. I proventi derivanti dall'applicazione delle tariffe, individuate dalla deliberazione della Giunta Comunale, sono introitati integralmente ed esclusivamente dal concessionario del servizio, nell'ambito del rapporto contrattuale che intercorre direttamente con il trasgressore (conducente) e/o proprietario del veicolo rimosso/custodito;
3. L'Amministrazione Comunale è soggetto terzo, totalmente estraneo al rapporto contrattuale che intercorre esclusivamente tra il concessionario del servizio ed il trasgressore (conducente) del veicolo oggetto di rimozione e/o custodia ed il proprietario del veicolo medesimo;

Dato atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa o diminuzione delle entrate;

Ritenuto necessario:

1. approvare le allegate tariffe (ALLEGATO 1) per la rimozione e per la custodia, unitamente alle relative note esplicative e parametri di differenziazione, per l'applicazione da parte del soggetto concessionario del servizio di rimozione dei veicoli, per le tutte le operazioni relative, salve eventuali offerte al ribasso in esito alla procedura di concessione;
2. incaricare il Dirigente della Polizia Locale affinché curi i successivi adempimenti relativi alla procedura di concessione del servizio in oggetto, senza oneri a carico dell'Ente comunale, Ente proprietario delle strade sulle quali sarà esercitato il servizio in concessione, approvando altresì il capitolato d'oneri per la concessione del servizio di rimozione veicoli, recante le condizioni che devono essere applicate dai soggetti concessionari del servizio rimozione veicoli, di cui all'art. 354, comma 1, del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, per le operazioni relative ed i massimali di assicurazione per i veicoli adibiti alla rimozione;

Visti:

- gli artt. 159 e 215 del Codice della Strada e gli artt. 354, 355 e 397 del Regolamento d'Esecuzione;
- il D.M. 04 settembre 1998 n. 401 e successive modifiche ed integrazioni;
- il D.P.R. 19.12.2001, n. 480;

Dato atto dell'acquisizione dei pareri di regolarità tecnica e contabile resi ai sensi dell'art. 49 del d.lgs 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali", come risulta dalle sottoscrizioni in calce alla proposta stessa;

Visti l'art. 106, comma 3-bis, del D.L. n. 34/2020, aggiunto dalla legge di conversione n. 77/2020, che ha fissato al 31.01.2021 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 da parte degli enti locali e il successivo decreto del 13.1.2021 del Ministro dell'Interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, che ha ulteriormente differito detto termine al 31.3.2021;

Dato atto che, nelle more dell'approvazione del Bilancio di Previsione 2021/2023 da parte del Consiglio Comunale, e comunque entro il termine su richiamato, il Comune di Fossalta di Portogruaro si trova in regime di esercizio provvisorio;

Richiamate:

- la deliberazione consiliare n. 45 del 29.12.2020, avente ad oggetto "APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (D.U.P.) 2020-2022 (ART. 170, COMMA 1, D.LGS. 267/2000 e ss.mm.ii.)"
- la deliberazione consiliare n. 45 del 29.12.2020, avente ad oggetto "APPROVAZIONE DEL BILANCIO FINANZIARIO PER IL TREIENNIO 2021-2023;

Dato atto che in capo al responsabile del procedimento competente ad adottare i pareri non sussiste conflitto di interessi, neppure potenziale;

Acquisiti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e alla regolarità contabile, rispettivamente, del dirigente del Comando di Polizia Locale e del dirigente del Settore Economico Finanziario, espressi in ottemperanza all'art 49, comma 1, del D.lgs. 267/2000;

Visto il vigente Statuto comunale;

Visto l'art. 48 del D.lgs. 18.08.2000 n. 267;

Con voti favorevoli unanimi, resi per alzata di mano;

DELIBERA

per i motivi esposti in premessa e che si hanno qui per integralmente riportati:

1. di approvare quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento le allegate tariffe (ALLEGATO 1), depositate in atti, per la rimozione e per la custodia, unitamente alle relative note esplicative e parametri di differenziazione, per l'applicazione da parte del soggetto concessionario del servizio di rimozione dei veicoli, per le tutte le operazioni relative, salve eventuali offerte al ribasso in esito alla procedura di concessione;
2. di incaricare il Dirigente della Polizia Locale affinché curi i successivi adempimenti relativi alla procedura di concessione del servizio in oggetto, senza oneri a carico dell'Ente comunale, Ente proprietario delle strade sulle quali sarà esercitato il servizio in concessione, approvando altresì il capitolato d'oneri per la concessione del servizio di rimozione veicoli, recante le condizioni che devono essere applicate dai soggetti concessionari del servizio rimozione veicoli, di cui all'art. 354, comma 1, del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, per le operazioni relative ed i massimali di assicurazione per i veicoli adibiti alla rimozione.;
3. di dare atto che l'oggetto della presente deliberazione rientra nella competenza della Giunta Comunale, ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs n. 267 del 18.08.2000.

Con separata votazione, favorevole ed unanime, il presente provvedimento viene dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.lgs. 267/2000.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE
SIDRAN NATALE

IL SEGRETARIO COMUNALE
ORSO PAOLO

Il sottoscritto

ATTESTA

⇒ CHE la presente deliberazione:

- E' stata affissa a questo Albo Pretorio il e vi rimarrà per 15 gg. consecutivi come previsto dall'articolo 124, 1° comma del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267 (n.).
- E' stata comunicata ai Capigruppo Consiliari in data contestualmente alla pubblicazione all'Albo Pretorio, ai sensi dell'articolo 125, 1° comma del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267.
- E' stata trasmessa al signor Prefetto in data contestualmente alla pubblicazione all'Albo Pretorio, ai sensi dell'articolo 135, 2° comma del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267.

Il Responsabile del Procedimento
Rossi Querin Pierina

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Comunale ATTESTA che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune ed E' DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi dell'art. 134, 3° comma del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267 il 19-04-2021

li,

IL SEGRETARIO COMUNALE



Comune di Fossalta di Portogruaro

Città Metropolitana di Venezia

Piazza Risorgimento 9 – 30025 Fossalta di Portogruaro (VE)

Tel. 0421/249511 fax 0421/249579 www.comune.fossaltadiportogruaro.ve.it



(ALLEGATO 1)

TABELLA¹ TARIFFE² RIMOZIONE VEICOLI

1. Per la rimozione di veicoli di massa complessiva a pieno carico fino a 1,5 t:				
OPERAZIONE	INTERVENTO FERIALE E DIURNO DALLE 06.00 ALLE 22.00		INTERVENTO FESTIVO O NOTTURNO DALLE 22.00 ALLE 06.00 (UNA SOLA MAGGIORAZIONE DEL + 30%) ³	
	IMPORTO NETTO	IMPORTO CON IVA AL 22% ⁴	IMPORTO NETTO	IMPORTO CON IVA AL 22% ⁵
Diritto di chiamata	€ 14,39	€ 17,56	€ 18,71	€ 22,83
Operazioni connesse al carico e scarico del veicolo	€ 21,58	€ 26,33	€ 28,05	€ 34,22
Indennità chilometrica ⁶ (dal luogo di stazionamento dell'autoveicolo adibito alla rimozione al luogo di intervento e, quindi, al luogo di deposito)	€/km 3,09	€ 3,77	€ 4,02	€ 4,90

ESEMPIO:

Rimozione autoveicolo con m.p.c. fino a 1.5 t. diurna feriale a 10 km dalla sede della ditta concessionaria
 $17,56 + 26,33 + (3,77 \times 20) = € 119,29$ iva inclusa.

¹ Le note esplicative sono riferite a tutte le voci analoghe delle tabelle che seguono.

² Gli importi dovuti per le spese di rimozione, come sopra fissati, devono essere determinati tenendo conto altresì dei seguenti parametri di differenziazione:

- operazione di intervento con unico autoveicolo di rimozione e con prelevamento nello stesso luogo, o in zone contigue, di più veicoli e loro convogliamento al deposito: il diritto di chiamata e l'indennità chilometrica devono essere suddivisi per il numero di veicoli rimossi. La tariffa riguardante le operazioni connesse al carico ed allo scarico deve essere corrisposta per ciascun veicolo;
- se l'interessato sopraggiunge durante le operazioni di rimozione del veicolo, la restituzione dello stesso è consentita, previo pagamento di tutte le operazioni già eseguite e da eseguire per la restituzione stessa;
- l'organo di polizia stradale, qualora l'interessato sopraggiunga prima dell'arrivo in loco del carro attrezzi, se ne ricorrono le condizioni, si riserva la facoltà di interrompere le operazioni ed informare telefonicamente il concessionario, disponendo l'annullamento dell'intervento richiesto, comunicando al concessionario i dati del trasgressore per il recupero delle sole spese di chiamata;

- per eventuali casi di rimozione di veicoli, regolarmente parcheggiati, per urgenti motivi di ordine pubblico o di pubblica necessità, nulla è dovuto dai proprietari degli stessi.

³ la maggiorazione del +30% si applica per gli interventi di rimozione effettuati nei giorni feriali tra le ore 22.00 e le ore 06.00, nonché per gli interventi di rimozione effettuati nei giorni festivi (il sabato è ordinariamente giorno feriale); in caso di rimozione in notturna e festiva si applica solo una maggiorazione del + 30%. Detta maggiorazione si applica qualora la chiamata di attivazione del servizio di rimozione, da parte dell'organo di polizia stradale, avvenga in orario notturno oppure nelle ventiquattro ore del giorno festivo

⁴ In caso di aumento dell'IVA le tariffe saranno adeguate automaticamente;

⁵ In caso di aumento dell'IVA le tariffe saranno adeguate automaticamente;

⁶ L'indennità chilometrica è calcolata moltiplicando il numero dei chilometri percorsi dal luogo di deposito al luogo di rimozione, e ritorno al luogo di deposito, secondo la via più breve praticabile ed approssimata al chilometro inferiore;



Comune di Fossalta di Portogruaro

Città Metropolitana di Venezia

Piazza Risorgimento 9 – 30025 Fossalta di Portogruaro (VE)

Tel. 0421/249511 fax 0421/249579 www.comune.fossaltadiportogruaro.ve.it



TABELLA TARIFFE RIMOZIONE VEICOLI

2. Per la rimozione di veicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 1,5 t e fino a 3,5 t:				
OPERAZIONE	INTERVENTO FERIALE E DIURNO DALLE 06.00 ALLE 22.00		INTERVENTO FESTIVO O NOTTURNO DALLE 22.00 ALLE 06.00 (UNA SOLA MAGGIORAZIONE DEL + 30%)	
	IMPORTO NETTO	IMPORTO CON IVA AL 22%	IMPORTO NETTO	IMPORTO CON IVA AL 22%
Diritto di chiamata	€ 17,98	€ 21,94	€ 23,37	€ 28,51
Operazioni connesse al carico e scarico del veicolo	€ 35,97	€ 43,88	€ 46,76	€ 57,05
Indennità chilometrica (dal luogo di stazionamento dell'autoveicolo adibito alla rimozione al luogo di intervento e, quindi, al luogo di deposito)	€/km 3,59	€ 4,38	€ 4,67	€ 5,70

3. RIMOZIONE DI VEICOLI DI MASSA COMPLESSIVA A PIENO CARICO SUPERIORE A 3,5 t:

si applicano le tariffe della lettera b) aumentate del 10% per ogni tonnellata, o frazione di tonnellata, superiore al valore di 3,5 t. della massa complessiva a pieno carico del veicolo da rimuovere



Comune di Fossalta di Portogruaro

Città Metropolitana di Venezia

Piazza Risorgimento 9 – 30025 Fossalta di Portogruaro (VE)

Tel. 0421/249511 fax 0421/249579 www.comune.fossaltadiportogruaro.ve.it



TABELLA TARIFFE RIMOZIONE VEICOLI

4. Rimozione di velocipedi, ciclomotori e motoveicoli (si applicano le tariffe di cui al punto 1. ridotte del 20%)				
OPERAZIONE	INTERVENTO FERIALE E DIURNO DALLE 06.00 ALLE 22.00		INTERVENTO FESTIVO O NOTTURNO DALLE 22.00 ALLE 06.00 (UNA SOLA MAGGIORAZIONE DEL + 30%)	
	IMPORTO NETTO	IMPORTO CON IVA AL 22%	IMPORTO NETTO	IMPORTO CON IVA AL 22%
Diritto di chiamata	€ 11,51	€ 14,04	€ 14,96	€ 18,25
Operazioni connesse al carico e scarico del veicolo	€ 17,26	€ 21,06	€ 22,44	€ 27,38
Indennità chilometrica (dal luogo di stazionamento dell'autoveicolo adibito alla rimozione al luogo di intervento e, quindi, al luogo di deposito)	€ 2,47	€ 3,02	€ 3,21	€ 3,92

Le tariffe di custodia si applicano esclusivamente decorse 24 (ventiquattro) ore dall'affidamento del veicolo rimosso, nelle mani del custode (concessionario del servizio di rimozione).

Decorsa la ventiquattresima ora dall'affidamento la tariffa è dovuta per la prima giornata intera di custodia già trascorsa.

In assenza di un parametro un parametro normativo l'Ente disciplina l'ammontare delle tariffe di custodia in via forfetaria, in misura non superiore a quanto stabilito dall'Automobile Club d'Italia per la viabilità ordinaria, in area recintata scoperta (alla data del 06 novembre 2017, ancora vigente), rintracciabile al link:

http://www.aci.it/fileadmin/documenti/club/Doc._allegati_tessere/tariffe_nazionali_ordinari_L_VO_VA.pdf

Le tariffe di custodia, comprensive di IVA, sono pertanto le seguenti:

- a) giornaliera € 9,11 per i veicoli di cui alla lettera a) e b)
- b) giornaliera € 12,65 per i veicoli di cui alla lettera c)
- c) giornaliera € 5,06 per i veicoli di cui alla lettera d)



ORIGINALE

COMUNE DI FOSSALTA DI PORTOGRUARO

N. 51/P.L.

AREA POLIZIA LOCALE

DETERMINAZIONE
REG. GEN. N. 301 del 14-04-2021

OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RIMOZIONE, TRASPORTO E CUSTODIA DEI VEICOLI A NORMA DELL'ART. 159 DEL CODICE DELLA STRADA E DELLE ALTRE LEGGI CHE REGOLANO LA MATERIA - CIG: ZC43149666

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che:

- a) Premesso che l'Amministrazione Comunale deve garantire la fluidità della circolazione stradale, lo svolgimento di manifestazioni pubbliche, la sicurezza dei cittadini, l'igiene ed il decoro degli spazi pubblici;
- b) L'Amministrazione Comunale deve assicurare il servizio di rimozione, custodia e restituzione dei veicoli in sosta irregolare ai sensi dell'art. 159 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 "*Nuovo Codice della Strada*" e dell'art. 354 del d.p.r. 16 dicembre 1992, n. 495 "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada" per l'osservanza delle norme previste in materia di sosta irregolare e per garantire una libera e sicura circolazione veicolare;
- c) La sanzione amministrativa accessoria della rimozione dei veicoli ai sensi dell'art. 159 del codice della strada è disposta, nell'ambito del territorio di competenza del Distretto Polizia Locale Veneto Est dal Corpo di Polizia Locale, in quanto organo di polizia stradale ai sensi dell'art. 12 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 "*Nuovo Codice della Strada*";
- d) in virtù di quanto disposto dall'art. 2, c. 2, del Decreto 04 settembre 1998, n. 401 (Regolamento recante norme per la definizione delle tariffe da applicarsi da parte dei concessionari del servizio di rimozione dei veicoli e massimali di assicurazione per i veicoli adibiti alla rimozione), adottato dal Ministro dei Trasporti e della Navigazione di concerto con il Ministro dei Lavori Pubblici, i veicoli possono essere rimossi, altresì, ancorché regolarmente parcheggiati, nei casi in cui sussistano urgenti motivi di ordine pubblico o di pubblica necessità, e in tali circostanze nulla è dovuto dai proprietari degli stessi;

Atteso che l'Amministrazione Comunale deve altresì soddisfare i seguenti interessi pubblici:

- a) Consentire alla Polizia Locale di attuare le sanzioni accessorie in materia di violazioni alle norme del vigente d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 "*Nuovo Codice della Strada*";
- b) spostare i veicoli di intralcio alla circolazione aventi esposto il contrassegno per disabili;
- c) spostare i veicoli per esigenze contingibili e urgenti determinate da calamità, emergenze di protezione civile, tutela della sicurezza pubblica;
- d) rimuovere i veicoli oggetto di sinistro stradale che non possono essere recuperati, per evidenti motivi ostativi ed oggettivi impedimenti (quali ad es. il ricovero in ospedale), dagli effettivi conducenti e/o proprietari;
- e) provvedere alla rimozione, traino, custodia e restituzione dei veicoli compendio di furto;

Visto che il Comune di Fossalta di Portogruaro non possiede né operatori, né mezzi e neppure depositerie idonee per effettuare la rimozione, il trasporto e la custodia dei veicoli, si ritiene necessario affidare tale servizio in concessione ad un'impresa esperta in detta attività;

Preso atto della deliberazione di Giunta 30 del 02 marzo 2021 ad oggetto "affidamento in concessione biennale del servizio di rimozione forzata, deposito e custodia di veicoli a norma dell'art. 159 del codice della strada e delle altre leggi che regolano la materia - approvazione delle tariffe per la concessione del servizio di rimozione forzata dei veicoli ai sensi degli artt. 159 e 251 del d.lvo 30 aprile 1992, n. 285 ed art 397 del d.p.r. 16 dicembre 1992, n. 495".

Rilevato che con la deliberazione di Giunta sopra indicata è stato indicato il Dirigente della Polizia Locale quale soggetto che dovrà curare i successivi adempimenti relativi alla procedura di concessione del servizio in parola, senza oneri a carico dell'Ente comunale, Ente proprietario delle strade sulle quali sarà esercitato il servizio in concessione, approvando altresì il capitolato d'oneri per la concessione del servizio di rimozione veicoli, recante le condizioni che devono essere applicate dai soggetti concessionari del servizio rimozione veicoli, di cui all'art. 354, comma 1, del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, per le operazioni relative ed i massimali di assicurazione per i veicoli adibiti alla rimozione;

Ritenuto necessario provvedere ad affidare in concessione il servizio di rimozione, trasporto e custodia dei veicoli ai sensi dell'art. 159 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 "Nuovo Codice della Strada" e delle altre leggi che regolano la materia e che appare opportuno procedere alla concessione mediante procedura aperta;

Visto che l'art. 32, del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., dispone che, "prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le Stazioni Appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte";

Dato atto che il valore stimato della concessione, calcolato sulla base dei veicoli rimossi nel biennio, per il concessionario è di € 2.600,00 IVA inclusa, corrispondente a € 2.131,15 IVA esclusa. Nel caso di rinnovo di cui al precedente art. 2, il valore complessivo della concessione per i 4 anni (2+2 di rinnovo) ammonta a € 5.200,00 IVA inclusa.;

Considerato che:

- a) il servizio in questione non è reperibile sul Mepa, come da verifica effettuata sul sito www.acquistinretepa.it;
- b) per l'aggiudicazione della presente concessione si utilizzerà il criterio del prezzo più basso, costituito dal ribasso percentuale unico rispetto al tariffario per gli interventi di rimozione veicoli di cui al Decreto Ministeriale del 04/09/1998 n. 401 e alla delibera di Giunta Comunale n. 46 del 18 marzo 2021;
- c) la durata del contratto è biennale, decorrenti dalla comunicazione di avvio del servizio, eventualmente rinnovabili per un ulteriore biennio;
- d) la concessione non è suddivisa in lotti in considerazione della tipologia del servizio da svolgere, anche sotto il profilo organizzativo;
- e) a suddivisione in lotti rischia di rendere l'esecuzione dell'appalto eccessivamente difficile dal punto di vista dei controlli da parte dell'Amministrazione Comunale e dell'attribuzione delle relative responsabilità sulla qualità del servizio reso;
- f) la suddivisione in più lotti rischia di rendere complessivamente inefficace la gestione dell'appalto in ragione della necessità di garantire una gestione unitaria del servizio;
- g) verranno ammessi a partecipare alla procedura gli operatori economici in possesso dei requisiti richiesti negli atti di gara approvati con il presente atto;
- h) si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, purché conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto;

Dato atto che, per l'adozione del presente provvedimento, non risulta necessario acquisire, nell'ambito dell'istruttoria, pareri di servizi interni o di altre amministrazioni esterne

Atteso che, ai sensi dell'art. 26, c. 3-bis del d.lgs. n. 81/2008 e s.m.i. il presente affidamento è escluso dall'obbligo di elaborazione del D.U.V.R.I poiché l'attività svolta non ha alcuna interferenza con gli operatori della Polizia Locale;

Vista la documentazione di gara consistente in:

- a) Capitolato d'oneri speciale d'appalto;
- b) Deliberazione Giunta Comunale n. 30 del 02 marzo 2021 riguardante fra l'altro le tariffe relative alla Rimozione Forzata dei veicoli, secondo le previsioni di cui D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495;
- c) Avviso per acquisizione di manifestazione di interesse;
- d) Modello domanda di partecipazione e dichiarazioni integrative da rendere dal concorrente a corredo dell'offerta

Visto il T.U.E.L. ed in particolare:

1. l'art. 107 che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione amministrativa e finanziaria;
2. l'art. 183 che regola i termini e le modalità per l'assunzione e la prenotazione di impegni di spesa;
3. l'art. 192, ai sensi del quale la stipulazione dei contratti da parte del Comune deve essere preceduta da apposita determinazione indicante:
 - a. il fine che con il contratto si intende perseguire;
 - b. l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
 - c. le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;

Visto il d.lgs. 19 aprile 2016, n. 50 "Codice degli Appalti";

Attestata la regolarità tecnica del presente atto comportante la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa;

Considerato che non risultano segnalabili al Responsabile di Ragioneria ulteriori riflessi noti diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente;

Accertata, dal Dirigente del Settore Economico-Finanziario, la regolarità contabile del presente atto e la copertura finanziaria della spesa, come previsto dall'art. 153 comma5 del d.lgs. 267/00;

DETERMINA

1. di approvare, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:
 - a) Capitolato d'onere speciale d'appalto;
 - b) Avviso per acquisizione di manifestazione di interesse;
 - c) Modello domanda di partecipazione e dichiarazioni integrative da rendere dal concorrente a corredo dell'offerta;
2. di dare atto che:
 - a) la procedura per l'acquisizione del servizio è stata registrata presso la banca dati dell'ANAC e che alla stessa è stato attribuito il CIG n. **ZC43149666**.
 - b) Che sarà pubblicata altresì la Deliberazione Giunta Comunale n. 30 del 02 marzo 2021 riguardante fra l'altro le tariffe relative alla Rimozione Forzata dei veicoli, secondo le previsioni di cui D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495 e la relativa tabella delle tariffe;
3. di indire la procedura aperta per l'affidamento in concessione biennale del servizio di rimozione, traino ed eventuale custodia dei veicoli rimossi in applicazione dell'art. 159, comma 1, e dell'art. 215 del vigente codice della strada, del relativo regolamento di attuazione esecuzione e per altri interventi che attengono ai compiti d'istituto, con osservanza del decreto n. 401 adottato dal ministro dei trasporti e della navigazione il 4 settembre 1998 - Comune Fossalta di Portogruaro, da aggiudicare secondo il criterio del prezzo più basso, costituito dal ribasso percentuale unico rispetto al tariffario per gli interventi di rimozione veicoli di cui al Decreto Ministeriale del 04/09/1998 n. 401 e alla delibera di Giunta Comunale n. 46 del 18 marzo 2021;
4. di dare atto che il valore stimato della concessione è pari a € 2.600,00 IVA inclusa, corrispondente a € 2.131,15 IVA esclusa. Nel caso di rinnovo di cui al precedente art. 2, il valore complessivo della concessione per i 4 anni (2+2 di rinnovo) ammonta a € 5.200,00 IVA inclusa;
5. di stabilire che, ai fini dell'esecuzione conseguente all'aggiudicazione le clausole essenziali sono quelle previste nel relativo capitolato d'onere speciale, che costituirà il disciplinare stesso della concessione;
6. di prevedere che, successivamente al termine ultimo per la presentazione delle offerte, verrà nominata una Commissione Giudicatrice;
7. di stabilire che il contratto con l'operatore economico risultato aggiudicatario sarà stipulato nelle forme previste dalla legge;
8. di stabilire che si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, purché idonea in relazione all'oggetto del contratto;
9. di dare atto che il R.U.P. è il dott. Orso Paolo;

10. di dare atto che la concessione del servizio non produrrà oneri a carico dell'Ente.

Il Responsabile del Servizio
ORSO PAOLO
(documento firmato digitalmente)

Firmato da ORSO PAOLO

La firma è stata verificata correttamente

Data della verifica: 14/04/2021 06:35:55

Data della firma da PC: 14/04/2021 06:35:53

Nome: PAOLO

Cognome: ORSO

Codice fiscale: TINIT-RSOPLA67M10L407F

Identificativo del certificato (IUT): 19487762

Algoritmo digest: SHA-256

Ente certificatore: ArubaPEC S.p.A. NG CA 3

Serial del certificato X509: 165723416669040172077273830929673512205

Scadenza del certificato: 24/01/2024 23:59:59

Country code: IT